

ALLEGATO “A”

Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2007-2013. Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalle misure:

221 – Imboschimento di terreni agricoli

223 – Imboschimento di superfici non agricole

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013. Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalle misure:

221 – Imboschimento di terreni agricoli

223 – Imboschimento di superfici non agricole

TITOLO I

FINALITÀ E RIFERIMENTI GENERALI

**Art. 1
(Finalità)**

La Regione Umbria con il presente bando intende dare attuazione ai regimi d'aiuto previsti da alcune misure del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013 e precisamente:

- 221 – Imboschimento di terreni agricoli (Asse 2) [artt. 36, b), i), e 43 Reg. (CE) n. 1698/2005];
- 223 – Imboschimento di superfici non agricole (Asse 2) [artt. 36, b), iii), e 45 Reg. (CE) n. 1698/2005].

Ai sensi degli artt. 6 e 25 del Reg. (CE) n. 1975/2006, le misure 221 e 223 sono assimilate alle misure degli assi 1 e 3 per quanto riguarda i costi di impianto.

Con successivi bandi verrà attivata la possibilità di presentare le domande annuali di pagamento dei premi relativi alla manutenzione degli impianti ed ai mancati redditi per i terreni agricoli.

**Art. 2
(Riferimenti generali)**

Il Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013 (pubblicato nel B.U.R.U. n. 11 del 5 marzo 2008), di seguito denominato PSR, è stato approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2007) 6011 del 29 novembre 2007 rettificata dalla Decisione C(2008) 552 del 7 febbraio 2008, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1698/05 (GUCE L. 277 del 21/10/2005) ed in ottemperanza con le disposizioni in materia d'aiuti di stato in vigore.

Per i riferimenti normativi e le definizioni di carattere generale si rimanda ai punti 2.1 e 2.2 dell'Allegato "A" alla D.G.R. n. 392 del 16 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto "Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007 - 2013. Procedure per l'attuazione. Linee guida". La normativa di riferimento è consultabile sul sito Ufficiale della Regione Umbria: www.regione.umbria.it nella Sezione Aree Tematiche: PSR Sviluppo Rurale 2007-2013.

**Art. 3
(Disposizioni e prescrizioni operative per la presentazione della domanda di aiuto)**

Per l'accesso agli aiuti all'impianto, i soggetti interessati presentano domanda di aiuto nei termini prescritti al Titolo III del presente Avviso pubblico.

Le domande sono presentate con le modalità previste al punto 3.2.1 - Compilazione, presentazione, documentazione - dell'Allegato "A" alla DGR 392/2008.

Le domande, compilate conformemente al modello unico di adesione al Programma di Sviluppo Rurale presente sul portale SIAN, devono essere corredate della check list attestante la completezza e la conformità della documentazione conservata nel fascicolo di domanda nonché della corrispondenza della medesima con le informazioni contenute nella domanda e relativi allegati.

E' propedeutica alla presentazione della domanda, qualora non effettuata in precedenza, la predisposizione del fascicolo aziendale.

Per la definizione, le modalità di costituzione e di aggiornamento del fascicolo aziendale, si rinvia a quanto stabilito al punto 2.2 dell'Allegato "A" alla D.G.R. n. 392/2008.

E' altresì necessario costituire ed aggiornare il fascicolo di domanda, contenente la documentazione amministrativa (non contenuta nel fascicolo aziendale) tecnica e contabile, necessaria per accedere agli aiuti.

Per quanto riguarda il dettaglio della documentazione che deve essere contenuta nel fascicolo di domanda, si rinvia a quanto stabilito nei disciplinari riportati al Titolo III del presente Avviso.

Art. 4
(Ammissibilità domande di aiuto)

La verifica dell'ammissibilità delle domande di aiuto presentate è effettuata sulla base dei "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento FEASR" approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 29 febbraio 2008 ed approvati con DGR n. 273 del 17 marzo 2008 e successive modifiche ed integrazioni approvate dal Comitato di Sorveglianza in data 16 giugno 2009.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto, oltre a quanto previsto nei singoli disciplinari di Misura, valgono i divieti e limitazioni di carattere generale contenuti al punto 3.2 dell'Allegato "A" alla D.G.R. n. 392/2008.

Art. 5
(Cantierabilità)

I meccanismi di finanziamento dei Programmi di Sviluppo Rurale da parte del FEASR, impongono una pronta, efficiente e puntuale utilizzazione delle risorse disponibili conseguibile attraverso la tempestiva realizzazione degli investimenti.

Per tali motivi è necessario che le proposte d'investimento presentate ai sensi del presente bando posseggano il requisito della "cantierabilità", cioè siano mature sotto l'aspetto tecnico-economico e amministrativo comportando il possesso, fin dalla data della loro presentazione, di tutte le condizioni (autorizzazioni, determinazioni, pareri ecc.) previste dalle vigenti normative per dare immediato avvio ai lavori o acquisti.

La mancanza della cantierabilità, in tutto o in parte, comporta la non ammissibilità della domanda nella graduatoria di merito.

In deroga a quanto sopra previsto, qualora il programma d'investimenti preveda l'acquisto di terreni, è consentita la presentazione della documentazione relativa alla cantierabilità di tali investimenti nel termine massimo di sei mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione degli aiuti da parte della Regione.

Art. 6
(Eleggibilità, ammissibilità e documentazione delle spese)

Fatto salvo quanto previsto dalla DGR n. 392/08, Allegato "A" punto 3.3.1, per le spese di impianto relative alle misure oggetto del presente bando sono finanziabili ed eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese documentate ed effettivamente sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa¹.

Limitatamente alle domande presentate entro il primo periodo di attivazione delle misure, ovvero entro 12 mesi dalla pubblicazione sul BUR del presente bando, ai sensi dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 1698/05, sono ammissibili le spese effettuate prima della presentazione della domanda, comunque non antecedenti al 1 gennaio 2007, a condizione che l'operazione cui si riferiscono non sia ultimata alla data di adozione della decisione di concedere l'aiuto. A tal fine l'operazione si considera non ultimata se l'Organismo Pagatore (AGEA) non ha ancora effettuato la liquidazione della domanda di pagamento finale.

Ai fini della definizione delle norme che disciplinano l'ammissibilità delle spese, si fa riferimento al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 14 febbraio 2008 e disponibile sul sito www.politicheagricole.it nonché all'Allegato "A" punto 3.3.1 della richiamata D.G.R. n. 392 del 16 aprile 2008.

Ai sensi dell'art. 75, lett. c), del Reg. (CE) n. 1698/2005, per le spese di impianto relative alle misure oggetto del presente bando, ciascun beneficiario deve, in virtù dell'aiuto concesso, utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato con il quale obbligatoriamente eseguire tutti i pagamenti per tutte le transazioni riferite all'operazione oggetto di aiuto. Le coordinate di detto conto corrente dedicato devono essere indicate in domanda ai fini della liquidazione degli aiuti (premio, anticipo, acconto o saldo). Entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente bando sul BUR, sono ammissibili eventuali pagamenti effettuati prima della presentazione della domanda non utilizzando il conto corrente dedicato, purché il beneficiario sia in grado di produrre una delle documentazioni elencate alle lettere a) b) e c) del successivo paragrafo.

¹ Per spese propedeutiche si intendono le spese generali, amministrative e tecniche, necessarie alla preparazione della domanda.

Le spese sostenute dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente intestata al richiedente beneficiario e dallo stesso debitamente pagata attraverso il conto corrente dedicato. Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. La scrittura contabile rilasciata dall'istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico è disposto tramite *home banking*, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa;
- b) nel caso il conto corrente dedicato sia un conto corrente postale sono ammissibili:
 - bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale dedicato, documentato dalla copia della ricevuta del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - vaglia postale, documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) assegni bancari purché corredati da idonea documentazione rilasciata dalla Banca coinvolta atta a garantire la tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In ogni caso, in sede di rendicontazione delle spese di impianto, unitamente alla domanda di pagamento, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto del conto corrente dedicato debitamente vistato e timbrato dall'istituto di credito di appoggio, con elencate tutte le scritture contabili eseguite.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- a) i pagamenti siano stati regolati per contanti;
- b) i pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro da parte del venditore dell'usato;
- c) i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario;
- d) l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 50 euro.

Conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 392/08, Allegato "A" punto 3.3.1, le operazioni che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente per la fornitura di beni o servizi senza pagamenti in denaro, possono essere considerate spese ammissibili alle condizioni previste dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/2006 purché giustificati da fatture o documenti equivalenti.

Le prestazioni volontarie non retribuite, al fine di aver sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni, sono considerate spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- il beneficiario sia un privato agricoltore/imprenditore o privato detentore di foreste;
- il costo della prestazione dovrà risultare da una analisi dei prezzi che giustifichi tempi e costi della stessa in riferimento all'ordinarietà di esecuzione e dal costo della manodopera prevista dai contratti collettivi di lavoro in vigore nella provincia di appartenenza.
- la congruità del costo dovrà essere verificata tramite computo metrico preventivo redatto sulla scorta di prezzari pubblici regionali vigenti alla data della prestazione, se precedente alla presentazione della domanda², ovvero alla data di presentazione della domanda;
- il beneficiario, in relazione alla prestazione, dovrà dimostrare la presenza in azienda di adeguata forza lavoro, nonché il possesso degli eventuali mezzi specifici occorrenti;
- sia possibile in sede di controllo (visite in sito ed in loco) verificare la presenza delle unità lavorative e dei mezzi occorrenti nonché la prestazione;
- l'acquisto dei materiali utilizzati per i lavori in economia dovranno comunque essere documentati con fatture.

Al fine di avere sufficienti garanzie sulla plausibilità della prestazione in natura, oltre a procedere alle verifiche sopra indicate, le stesse sono limitate ad un volume massimo della spesa ammissibile di 50.000 euro. In ogni caso, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi in natura, a operazione ultimata.

² Solo per la fase transitoria di prima attuazione.

Non possono essere eseguiti in economia i lavori edili che, pertanto, potranno essere liquidati solo se rendicontati con fatture o documenti equipollenti.

Non sono eleggibili all'aiuto le seguenti spese:

- per IVA;
- per l'acquisto di terreni per un costo superiore al 10% dell'operazione considerata;
- per interessi passivi ad eccezione dei contributi in conto interessi concessi ai sensi della deroga di cui all'art. 71, par. 5, del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Altre disposizioni specifiche relative all'eleggibilità delle spese sono riportate nei relativi disciplinari di Misura.

Art. 7 **(Erogazione degli aiuti)**

L'erogazione degli aiuti avviene sotto forma di contributo in conto capitale. Le erogazioni possono avvenire sotto forma d'anticipo, acconto o saldo secondo quanto dettagliatamente indicato al Titolo III.

L'erogazione dei contributi avviene con le modalità previste al punto 3.3.2 dell'Allegato "A" della D.G.R. n. 392/2008. Come disposto dalla D.G.R. n. 144 del 09 febbraio 2009, ai sensi dell'art. 31 del Reg. (CE) n. 1975/06, l'importo del contributo viene ridotto in presenza di differenza tra importo erogabile in esito all'esame di ammissibilità della domanda di pagamento ed importo richiesto dal beneficiario.

I tempi di erogazione degli aiuti sono legati all'impegno giuridicamente vincolante e vengono stabiliti sulla base della regola n+2 ed esplicitamente fissati nel nulla osta (notifica al beneficiario dell'atto di concessione degli aiuti). In ogni caso la Regione, per il tramite dell'Organismo Pagatore AGEA, si impegna a liquidare gli aiuti, per le domande di pagamento rendicontate in tempo utile e ammissibili, sulla base dell'anno di liquidazione indicato nel Nulla-osta di concessione. È consentito al beneficiario richiedere, una volta ultimato l'investimento, la liquidazione degli aiuti anche in anticipazione rispetto a quanto stabilito nel Nulla-osta di concessione. La Regione può liquidare operazioni che dovessero essere rendicontate in anticipo rispetto all'anno di liquidazione indicato nel Nulla-osta di concessione solo nel caso in cui vi siano disponibilità sufficienti nell'anno in cui viene richiesta la liquidazione anticipata.

Art. 8 **(Responsabilità e competenze)**

L'Autorità di Gestione, con Determinazione Direttoriale n. 556 del 7 Febbraio 2008, ha individuato i responsabili delle singole misure del Programma di Sviluppo Rurale cui compete: la responsabilità dell'attuazione delle misure; le funzioni settoriali di attuazione delle misure; il coordinamento delle singole tipologie di azione nel caso in cui le attività siano riferite a procedimenti di competenza di altri Servizi; le modalità e le procedure per la gestione delle misure/azioni anche ai fini dell'alimentazione del sistema di monitoraggio e di valutazione; il supporto all'espletamento delle funzioni dell'Autorità di gestione.

Ai fini del presente bando il Responsabile delle Misure è il Responsabile del Servizio foreste ed economia montana della Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo.

TITOLO II
CAPO I
Disciplinare della Misura 221
Imboschimento di terreni agricoli

Art. 9
(Norme d'attuazione della Misura)

9.1 - DESCRIZIONE DELLA MISURA

La Misura concorre in modo consistente all'insieme degli obiettivi dell'Asse 2 ed in particolare alle nuove sfide connesse ai cambiamenti climatici ed alla gestione delle risorse idriche. In relazione alla tipologia di intervento ed alla sua localizzazione, i diversi obiettivi prioritari del PSR, e i relativi obiettivi specifici, sono perseguiti come segue:

- ai fini dei cambiamenti climatici per tutti gli imboschimenti con particolare riferimento a quelli posti in adiacenza alle aree a maggiore emissione di gas serra;
- ai fini della tutela delle acque per tutti gli imboschimenti con particolare importanza nel caso di imboschimenti realizzati in aree irrigue o con presenza di acquiferi di particolare interesse e nel caso di imboschimenti di protezione.
- Inoltre, gli imboschimenti realizzati per le suddette finalità contribuiscono anche:
- al miglioramento della biodiversità, nel caso di imboschimenti realizzati in aree ad agricoltura intensiva o caratterizzate da discontinuità ecologica;
- allo sviluppo delle energie rinnovabili, nel caso di impianti per la produzione di biomassa ed anche in relazione agli scarti derivanti dagli altri imboschimenti.

Gli obiettivi operativi della Misura sono prioritariamente:

- aumentare la capacità di fissazione della CO₂ da parte dei terreni agricoli;
- contribuire alla protezione ed al miglioramento della qualità delle acque;

e secondariamente:

- migliorare la biodiversità delle aree agricole;
- rendere disponibili biomasse la filiera bioenergetica.

La Misura prevede la possibilità di realizzare le seguenti tipologie d'impianto:

- impianti di arboricoltura da legno polispecifici con ciclo superiore a 15 anni;
- imboschimenti permanenti multifunzionali a prevalente funzione di protezione idrogeologica e di aumento delle diversità delle aree agricole, con ciclo superiore a 15 anni;
- impianti arborei a rapido accrescimento con ceduzione a turno breve (minimo 5 anni), per la produzione di paleria a fini di opera (es. bancali) e di biomassa a fini energetici, con durata dell'impegno di almeno 10 anni e ciclo inferiore ad anni 15;

I pagamenti ai beneficiari coprono uno o più dei seguenti tipi di costo:

- contributo ai costi di impianto (inclusi il costo del materiale di impianto, dei lavori di impianto e i costi direttamente connessi e necessari per l'esecuzione dell'impianto);
- costi di mantenimento dell'imboschimento (premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un massimo di 5 anni);
- compensazione alla perdita di reddito rispetto a quanto precedentemente ottenuto dai terreni imboschiti (premio annuale per ettaro per un massimo di 15 anni).

9.2 – DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA MISURA

9.2.1 – Terreni agricoli

I terreni agricoli per i quali è ammesso il contributo all'imboschimento sono rappresentati dalle superfici destinate a:

- seminativi,
- terreni già coltivati a colture legnose agrarie (frutteti, vigneti), con esclusione di quelli già destinati, nei precedenti tre anni, a pioppeto o altri impianti di arboricoltura da legno,

purché risultino coltivate nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto. Sono inoltre ammissibili agli aiuti i seminativi tenuti a riposo nell'ambito degli avvicendamenti colturali o in attuazione di regimi comunitari di ritiro temporaneo dalla produzione, con riserva degli obblighi derivanti dall'applicazione di tali regimi.

9.2.2 – Agricoltore

Ai fini di quanto disposto dall'articolo 43, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (CE) n. 1698/05 e dell'art. 31 comma 3 del Reg. (CE) n. 1974/06 e per la determinazione dell'importo del premio annuale spettante per il mancato reddito, per l'identificazione della figura dell'agricoltore si deve far riferimento al Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/04 e successive modifiche, relativo all'Imprenditore Agricolo Professionale. Pertanto e in tale contesto, per agricoltore si deve intendere l'Imprenditore Agricolo Professionale, cioè colui il quale:

- ricava, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c. (nel caso di aziende situate in zona svantaggiata, detta soglia è ridotta al 25%);
- dedica, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c. (nel caso di aziende situate in zona svantaggiata, detta soglia è ridotta al 25%).

9.2.3 – Costi di impianto

I costi di impianto comprendono il costo del relativo materiale di impianto, il costo della messa a dimora ed il costo direttamente collegato e necessario all'impianto.

9.2.4 – Zone d'intervento

I terreni di pianura sono tutti i terreni ricadenti in aree rurali intermedie con pendenza media inferiore al 15%.

I terreni posti in aree collinari in erosione sono tutti i terreni ricadenti in aree rurali intermedie con pendenza media superiore al 15%.

I terreni posti in bacini idrografici a minore copertura forestale e nelle aree in prossimità delle principali vie di comunicazione, o comunque delle aree ad elevata emissione di gas serra, sono tutti i terreni ricadenti, interamente o in parte, nei fogli catastali elencati nell'Allegato B

I terreni posti in aree montane in erosione sono tutti i terreni ricadenti in aree rurali con problemi complessivi di sviluppo con pendenza media superiore al 15%.

9.2.5 – Tipologie di impianto**9.2.5.1 Impianti di arboricoltura da legno polispecifici con ciclo superiore a 15 anni**

Gli impianti di arboricoltura da legno sono coltivazioni di alberi finalizzate a coniugare benefici ambientali alla produzione di legname con caratteristiche predefinite.

Sono considerati impianti polispecifici quelli effettuati con diverse specie arboree principali ed in cui una singola specie principale non incide in misura superiore al 75% sul numero di piante arboree principali messe a dimora.

Il numero di piante appartenenti alle specie principali messe a dimora non può essere inferiore a 100 per ettaro ed il numero complessivo di piante collocate a dimora (comprese le specie consociate) non può essere inferiore a 200.

Tali impianti sono finalizzati alla costituzione di un soprassuolo forestale specializzato avente carattere temporaneo e non sono considerati bosco ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della L.r. n. 28/2001.

I tagli di fine turno non potranno essere effettuati prima del raggiungimento dell'obiettivo culturale indicato nel progetto (tondame da sega, tondame da trancia, culminazione incremento medio) o del turno minimo ipotizzato.

Ai fini delle presenti norme attuative sono impianti di arboricoltura da legno quelli che oltre a rispettare quanto sopra indicato siano effettuati con le seguenti specie principali:

- Acero montano - *Acer pseudoplatanus* L.*
- Acero opalo - *Acer opalus* Mill.*
- Ciavardello - *Sorbus torminalis* (L.) Crantz*
- Ciliegio - *Prunus avium* L.*
- Farnia - *Quercus robur* L.
- Frassino maggiore - *Fraxinus excelsior* L.
- Frassino ossifilo - *Fraxinus angustifolia* Vahl.
- Noce comune - *Juglans regia* L.
- Olmo campestre - *Ulmus minor* Mill. (cloni resistenti alla grafiosi) *
- Olmo montano - *Ulmus glabra* Huds.*
- Pero - *Pirus pyraister* Burgsd.*

* Specie mellifere

- Pioppo bianco – *Populus alba* L.
- Pioppo nero – *Populus nigra* L.
- Rovere - *Quercus petraea* (Matt.) Liebl.
- Sorbo domestico – *Sorbus domestica* L. *
- Tiglio - *Tilia platiphylllos* Scop. *

Le possibilità di impiego delle diverse specie, le tecniche di impianto e di coltivazione vengono indicate nella tabella 1.

Il materiale di impianto dovrà essere in regola con quanto stabilito dalla legge regionale 19 novembre 2001 n. 28 in materia di produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.

Ai sensi dell'articolo 15 della L.r. n. 28/2001 possono essere impiantate solo le specie arboree riportate nell'Allegato W del R.r. 7/2002, con esclusione della *Robinia pseudoacacia* L...

E' vietato in ogni caso l'impiego di specie arbustive diverse da quelle indicate nell' Allegato C del presente Avviso pubblico.

Tabella 1: Indicazioni generali sulle esigenze ecologiche e sulle modalità colturali relative alle principali specie utilizzabili in arboricoltura da legno

Specie	Accrescimento		Esigenze		Esigenze edafiche				Distanze minime	Preparazione	Cure colturali								Attitudine alla consociazione		Obiettivi colturali minimi		Valore legname	Ciclo colturale
	giovane	adulto	di luce	climatiche	Tessitura	pH	Umidità	Profondità			(tra specie principali)	terreno	S	P	PF	PP	I	L	D	C	Con altre specie principali	Con specie secondarie		
Acero montano	**	***	2	Ac-Bm-Am	(A) F (SL)	5 - 8	***	> 60cm	7x7	SI, R, LS, C	+	+	*	*	+	*	(1)	**	**	100	30	***	20-50	
Acero opalo	**	***	2	Ac-Bm	(A) F SL	5 - 8	***	>60cm	7x7	SI, R, LS, C	+	+	+	*	+	*		***	**	150	30	**	20-50	
Ciavardello	*	**	2	Csm-Bc-Ac-Bm	A F SL	4 - 8	**	>40cm	8x8	SI, R, LS, C	+	+	*	*	+	*	(2)	***	**	80	30	****	20-60	
Ciliegio	**	***	1	Csm-Bc_Ac-Csc	(A) F SL	4.5 - 8	***	>50 cm	7x7	SI, R, LS, C	+	+	*	*	+	*	(1) (2)	**	**	100	30	****	20-50	
Farnia	*	**	1	Csm-Bc_Ac-Csc	A F (SL)	5 - 8	****	>40cm	7x7	SI, R, LS, C	+	*	*	+	+	*	(1) (2)	*	***	150	40	***	20-60	
Frassino maggiore	**	***	1	Ac-Bm-Am	F - (SL)	5 - 8	****	>60cm	7x7	SI, R, LS, C	+	+	*	*	+	*	(1) (2)	**	**	150	30	***	20-50	
Frassino ossifillo	***	***	1	Csm-Bc	(A) F (SL)	5 - 8	***	>60cm	7x7	SI, R, LS, C	+	+	*	*	+	*	(1) (2)	**	**	150	30	***	20-50	
Noce comune	**	**	1	Bc-Ac-Csc	(A) F (SL)	6 - 8	***	>50cm	8x8	SI, R, LS, C	+	(3)	*	*	+	*	(2)	**	***	80	30	****	20-60	
Olmo campestre	**	**	2	Csm-Bc-Bm	A F (SL)	6 - 8	***	>40cm	8x8	SI, R, LS, C	+	+	*	*		*	(1)	***	**	100	30	***	20-60	
Olmo montano	**	***	2	Ac-Bm-Am	(A) F (SL)	6 - 8	***	>60cm	8x8	SI, R, LS, C	+	+	*	*		*	(1)	***	**	100	30	***	20-60	
Pero	**	**	2	Csm-Bc-Ac-Csc	A F SL	4 - 8	**	>40cm	8x8	SI, R, LS, C	+	+	*	*	+	*	(2)	***	**	80	30	****	20-60	
Pioppo bianco	***	***	1	Bc-Ac-Csc	F SL	6 - 8	****	>50cm	5x5	SI, R, LS, C	+			*	+	*	(1)	*	***	200	30	**	15-40	
Pioppo nero	***	***	1	Bc-Ac-Csc	SL	6 - 8	***	>40cm	5x5	SI, R, LS, C	+			*	+	*	(1)	*	**	200	30	**	15-40	
Rovere	*	**	1	Bc-Ac-Csc-Bm	(A) F (SL)	4 - 7	**	>40cm	7x7	SI, R, LS, C	+	+	*	*	+	*	(1) (2)	**	**	150	40	***	20-60	
Sorbo domestico	*	**	2	Csm-Bc	A F SL	4 - 8	**	>40cm	8x8	SI, R, LS, C	+	+	*	*	+	*	(2)	***	**	80	30	****	20-60	
Tiglio	**	**	2	Ac-Bm-Am	F SL	5.5 - 8	***	>40cm	7x7	SI, R, LS, C	+	+	+	*		*	(1)	***	**	100	30	**	20-50	

Legenda

Esigenze di luce

- 1 Molto esigente
- 2 Mediamente esigente
- 3 Poco esigente

Esigenze climatiche

Piani bioclimatici (Carta fitoclimatica)

- Csm Collinare submediterraneo
 Bc Basso collinare
 Ac Alto collinare
 Csc Collinare subcontinentale
 Bm Basso montano
 Am Alto montano

Esigenze edafiche (tessitura)

- A Terreni pesanti
 F Terreni di medio impasto
 SL Terreni permeabili

Preparazione del terreno

- SI Sistemazione idraulica
 R Rippatura o scasso
 LS Lavorazione superficiale
 C Eventuale concimazione di fondo

Cure colturali

- S Shelter
 P Pacciamatura
 PF Potatura di formazione
 PP Potatura di produzione
 I Irrigazione di soccorso

- L Lavorazione superficiale (erpatura, sarchiatura, sfalcio..)
 D Diradamenti
 C Concimazione

- * cura colturale indispensabile
 + cura colturale utile in alcune situazioni

Attitudine alla consociazione

- * Possibile
 ** Consigliata
 *** Altamente consigliata

Note

- (1) Da effettuare su impianti a densità non definitiva
 (2) Consigliabile in impianti puri
 (3) Consigliabile in terreni ben drenati, da evitare in terreni pesanti

9.2.5.2 Imboschimenti permanenti multifunzionali con ciclo superiore a 15 anni

Sono considerati imboschimenti permanenti multifunzionali gli impianti arborei finalizzati alla costituzione di un soprassuolo forestale permanente sottoposto ai vincoli idrogeologici e paesaggistico-ambientali dei boschi. Per multifunzionalità si intende la capacità del bosco di contribuire alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, alla conservazione della biodiversità, alla difesa idrogeologica del territorio, alla produzione legnosa e di altri prodotti tipici.

Al fine di garantire la multifunzionalità, gli imboschimenti devono essere polispecifici, ossia realizzati con diverse specie arboree ed in cui una singola specie non incide in misura superiore al 75% sul numero complessivo di piante arboree messe a dimora.

Il numero medio di piante arboree messe a dimora, correlato alle esigenze ecologiche della specie ed alle caratteristiche della stazione, non potrà comunque essere inferiore a 800 per ettaro.

Il materiale di impianto dovrà essere in regola con quanto stabilito dalla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 in materia di produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.

Ai sensi dell'articolo 15 della L.r. n. 28/2001 possono essere impiantate solo le specie arboree riportate nell'Allegato W del R.r. n. 7/2002, con esclusione della *Robinia pseudoacacia* L...

E' vietato in ogni caso l'impiego di specie arbustive diverse da quelle indicate nell' Allegato C del presente Avviso pubblico.

9.2.5.3 Impianti arborei a rapido accrescimento con ciclo inferiore a 15 anni

Gli impianti a ciclo breve per la produzione di paleria a fini di opera (es. bancali) e di biomassa a fini energetici, hanno turno inferiore a 15 anni, sono realizzati con specie arboree e/o arbustive e possono essere governati anche a ceduo con turni minimi di 5 anni.

Il numero di piante messe a dimora non può essere inferiore a 1.500 per ettaro.

Tali impianti sono finalizzati alla costituzione di un soprassuolo forestale specializzato avente carattere temporaneo e non sono considerati bosco ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della L.r. n. 28/2001.

Il materiale di impianto dovrà essere in regola con quanto stabilito dalla legge regionale 19 novembre 2001 n. 28 in materia di produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.

E' consentito in ogni caso solo l'impiego di latifoglie arboree riportate nell'Allegato W del R.r. n. 7/2002, con esclusione della *Robinia pseudoacacia* L., e dando preferenza alle specie appartenenti ai generi *Populus* spp. e *Salix* spp..

9.3 - ZONE D'INTERVENTO

Le zone interessate dalla Misura sono i terreni agricoli idonei all'imboschimento per motivi ambientali ed in particolare per l'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici e per il miglioramento della gestione delle risorse idriche così individuati per le diverse tipologie di aree rurali:

- aree rurali intermedie:
 - terreni di pianura dove l'imboschimento può avere particolare importanza ai fini della tutela delle risorse idriche e terreni posti in aree collinari in erosione dove l'imboschimento svolge funzione di protezione: tali imboschimenti rivestono particolare importanza anche ai fini della biodiversità quando realizzati nelle aree ad agricoltura intensiva e nelle aree di discontinuità ecologica individuate ai sensi dell'art. 9 della L.r. n. 27/2000;
 - altre aree in cui l'impianto può contribuire maggiormente all'attenuazione dei cambiamenti climatici, con priorità per le aree poste in prossimità delle principali vie di comunicazione o comunque delle aree ad elevata emissione di gas serra;
- aree rurali con problemi complessivi di sviluppo:
 - bacini idrografici a minore copertura forestale, con priorità per gli ambiti degli acquiferi di rilevante interesse regionale e terreni posti in aree montane in erosione;
 - altre aree in cui l'impianto può contribuire maggiormente all'attenuazione dei cambiamenti climatici, con priorità per le aree poste in prossimità delle principali vie di comunicazione o comunque delle aree ad elevata emissione di gas serra.

In particolare, gli imboschimenti potranno essere realizzati nei terreni agricoli posti prevalentemente nelle aree della regione dove minore è la copertura boschiva esistente tenendo conto anche di eventuali problemi di carattere idrogeologico, nel rispetto delle seguenti limitazioni:

- gli impianti di arboricoltura da legno non possono essere realizzati in terreni con pendenza media superiore al 25%;
- gli impianti a ciclo breve non possono essere realizzati in terreni con pendenza media superiore al 15%.

9.4 - BENEFICIARI

Per le spese di impianto:

- soggetti privati: persone fisiche e loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato e loro associazioni;
- autorità pubbliche: Regione, Comuni e loro associazioni (Comunità montane ed unioni di Comuni), proprietà collettive aventi terreni in uso comune quali le Comunanze agrarie o simili (Associazioni agrarie di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766).

Per le spese di manutenzione e per la compensazione ai mancati redditi i beneficiari sono gli "agricoltori", e i soggetti privati: persone fisiche e loro associazioni e le persone giuridiche di diritto privato e loro associazioni.

9.5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ AGLI AIUTI

L'aiuto per l'imboschimento dei terreni agricoli non può essere concesso per l'impianto di alberi di Natale. Non è ammesso l'imboschimento dei terreni a pascolo e prato-pascolo.

Nel caso di imboschimenti realizzati da autorità pubbliche e nel caso di impianti arborei a rapido accrescimento (turno inferiore a 15 anni) solo i costi di impianto sono ammissibili a contributo.

Nel caso di realizzazione di impianti arborei a rapido accrescimento per la produzione di biomassa, deve essere dimostrata la possibilità di utilizzare il prodotto per la successiva valorizzazione energetica, mediante:

- la possibilità di riutilizzare in azienda il materiale prodotto;
- l'esistenza alla data di presentazione della domanda di contratti di fornitura stipulati con gestori o titolari di centrali a biomasse o impianti di pellettizzazione.

Gli interventi devono essere eseguiti in conformità agli articoli 71 e 72 del R.R. n. 7/2002.

9.6 - INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ritenute ammissibili al sostegno tutte le spese relative al materiale di impianto, ai lavori di impianto e i costi direttamente connessi e necessari per l'esecuzione dell'impianto.

Nel caso di utilizzo di specie micorrizate, non sono ammissibili i maggiori costi, sia diretti (es. costo di micorrizzazione delle piantine) che indiretti (es. preparazione specifica del terreno, sistemi di protezione particolari), che ne derivano.

9.7 - LIMITI MINIMI E MASSIMI DEL TOTALE DEGLI INVESTIMENTI ELEGGIBILI ALL'AUTO

Il limite minimo di superficie è fissato in un ettaro di superficie accorpata, mentre il limite massimo è fissato in 20 ettari per singola domanda, con lotti omogenei non superiori a 10 ettari accorpati.

Nel caso di impianti di arboricoltura da legno ed impianti arborei a rapido accrescimento, si considerano accorpate le superfici per le quali sussiste continuità, almeno in un punto, nel sesto d'impianto adottato. La continuità del sesto si verifica quando la forma dello stesso e la distanza fra le piante rimangono invariate. Negli impianti di arboricoltura da legno, il sesto da prendere in considerazione è quello stabilito per le specie principali, indipendentemente dalla presenza di eventuali specie consociate.

Nel caso di imboschimenti multifunzionali la continuità non si intende interrotta se il bosco è attraversato da infrastrutture - come piste e strade forestali con carreggiata di larghezza media inferiore a 5,5 metri - e da impianti a rete (linee elettriche, acquedotti, metanodotti, ecc.), che comunque costituiscono tare ai fini del computo delle superfici per le quali si chiede l'aiuto.

Ai fini della verifica dei massimali previsti per i costi di impianto, la superficie imboschita o impiantata comprende una fascia perimetrale all'impianto di ampiezza fino a 5 metri. La superficie individuata ed accertata in sede di consuntivo è finalizzata alla verifica dei massimali di spesa e non determina diritti precostituiti sulla superficie che verrà richiesta e definita ai fini del pagamento dei premi di manutenzione e dei premi per mancati redditi.

Due lotti si intendono "omogenei" quando prevedono la stessa tipologia d'impianto o presentano uniformità di composizione specifica delle specie principali.

Gli aiuti saranno accordati nei limiti stabiliti dalla regola "de minimis":

- l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.
- il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dal richiedente.

9.8 - INTENSITÀ DELL'AUTO

L'intensità dell'aiuto per i costi di impianto è la seguente:

- 100% del costo dell'investimento ammissibile nel caso di imboschimenti realizzati da autorità pubbliche;
- 80% del costo dell'investimento ammissibile nel caso di imboschimenti realizzati da soggetti privati e ricadenti nelle zone montane di cui alla Misura 211, nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali di cui alla Misura 212 e nei siti di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; l'intensità dell'aiuto è elevabile al 90% nel caso di operazioni connesse alle priorità di cui all'art. 16 bis del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- 70% del costo dell'investimento ammissibile nel caso di imboschimenti realizzati da soggetti privati e ricadenti nelle altre zone; l'intensità dell'aiuto è elevabile all' 80% nel caso di operazioni connesse alle priorità di cui all'art. 16 bis del Reg. (CE) n. 1698/2005,.

Gli importi di investimento ammissibile sono così definiti:

- impianti di arboricoltura da legno polispecifici (misti) euro 3.350/ettaro, comprensivo del massimale di € 210/ettaro per spese tecniche nell'ambito del quale sono comprese, in misura non superiore al 3% del costo complessivo dell'impianto, le spese per la presentazione della domanda e la tenuta del fascicolo di domanda;
- imboschimenti permanenti multifunzionali a prevalente funzione protettiva euro 5.500/ettaro, comprensivo del massimale di € 300/ettaro per spese tecniche nell'ambito del quale sono comprese, in misura non superiore al 3% del costo complessivo dell'impianto, le spese per la presentazione della domanda e la tenuta del fascicolo di domanda;
- impianti arborei a rapido accrescimento euro 2.800/ettaro.

Fermi restando i massimali sopra indicati, le spese tecniche non possono comunque risultare superiori al 12% del costo complessivo dell'impianto.

Il premio annuo massimo per la manutenzione degli impianti nei primi cinque anni dopo l'imboschimento è fissato in 600 euro/ettaro all'anno per i primi due anni; 300 euro/ettaro all'anno per i restanti tre anni.

Il premio annuo per compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento è fissato:

- nel caso di "agricoltori" e loro associazioni in:
 - 400 euro/ettaro per i seminativi
 - 700 euro/ettaro per le colture arboree
- per ogni altra persona fisica o entità di diritto privato in 150 euro/ettaro.

9.9 - DICHIARAZIONE DI IMPEGNI DI CARATTERE SPECIFICO

Oltre alle pertinenti dichiarazioni d'impegno di carattere generale previste dall'Allegato "A" punto 3.2.4 della D.G.R. n. 392/08 il beneficiario dei contributi di cui alla presente Misura s'impegna:

- a realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- a completare gli investimenti richiesti, realizzando gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto;
- a mantenere in buono stato l'intervento per tutta la durata del ciclo colturale;
- ad eseguire i lavori di manutenzione e colturali agli imboschimenti, nel rispetto del progetto e del piano colturale presentato;
- ad essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro per il personale dipendente.

All'atto della sottoscrizione della domanda il beneficiario dichiara inoltre di essere a conoscenza che dovranno essere rispettate, su tutta la superficie agricola aziendale, le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 (condizionalità), i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché qualsiasi ulteriore ed eventuale specifica norma obbligatoria, prescritta dalla legislazione.

Il beneficiario, dopo l'inizio del periodo vincolativo, può essere esonerato dal mantenimento dell'impegno assunto nei casi di forza maggiore previsti dall'Allegato "A" punto 3.2.4 della D.G.R. n. 392/08. Al fine di ottenere l'esonero dagli impegni il beneficiario o, nel caso di decesso o impedimento, chi ne ha titolo, dovrà far pervenire al Responsabile di Misura individuato all'articolo 8 del presente bando, una richiesta corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della/e causa/e di forza maggiore per la/e quale/i si richiede l'esonero dagli impegni. Il Responsabile di Misura, con proprio atto decide sull'accoglimento o il rigetto dell'istanza e lo notifica all'astante.

9.10 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per la concessione degli aiuti di cui alla presente Misura del Programma di Sviluppo Rurale si procede alla definizione di una graduatoria di merito delle istanze ammissibili.

Ai fini della definizione delle graduatorie verranno prese in considerazione le domande pervenute entro i termini individuati all'articolo 11.

Ai fini della liquidazione dei contributi da parte dell'Organismo Pagatore, la Regione Umbria provvederà a stilare una graduatoria generale di merito nella quale verranno individuate le aziende beneficiarie utilmente collocate sino alla capienza delle disponibilità assegnate, e verranno, inoltre, individuate le ulteriori aziende finanziabili nel caso in cui siano rese disponibili ulteriori risorse.

La graduatoria verrà formulata con l'osservanza dei seguenti criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza:

Criteri di selezione	Indicatore
<i>Qualità della domanda/operazione (fino ad un massimo di 100 punti)</i>	
- Imprenditori agricoli iscritti alla CCIAA (punti 50)	
- Contributo al miglioramento della capacità di sequestro del carbonio da parte dei terreni agricoli (fino ad un massimo di punti 15)	- Terreni prevalentemente ricadenti in prossimità delle principali vie di comunicazione o comunque nelle aree ad elevata emissione di gas serra (punti 10) - 0,25 punti per ha di superficie imboschita
- Contributo alla protezione e miglioramento della quantità e qualità delle acque (fino ad un massimo di punti 30)	- Terreni prevalentemente ricadenti in "Aree vulnerabili ai nitrati" o in "Aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari" (punti 10) - Terreni prevalentemente ricadenti negli ambiti degli acquiferi di rilevante interesse regionale e con minore copertura forestale (punti 10) - 0,5 punti per ha di superficie imboschita
- Contributo al miglioramento delle biodiversità in aree agricole (punti 5)	- Terreni prevalentemente ricadenti in aree di discontinuità ecologica (punti 5)
Criteri di preferenza a parità di punteggio A parità di punteggio sarà data preferenza agli interventi proposti da soggetti privati ed in caso di ulteriore parità a quelli realizzati in aree in erosione e, se necessario, a quelli localizzati ad altitudini inferiori	

Per l'attribuzione del punteggio relativo a "Terreni prevalentemente ricadenti in prossimità delle principali vie di comunicazione o comunque nelle aree ad elevata emissione di gas serra" la maggior parte della superficie di intervento dovrà ricadere nei fogli catastali di cui all'Allegato D.

Per l'attribuzione del punteggio relativo a "Terreni prevalentemente ricadenti negli ambiti degli acquiferi di rilevante interesse regionale e con minore copertura forestale" la maggior parte della superficie di intervento dovrà ricadere nei fogli catastali di cui all'Allegato E.

CAPO II
Disciplinare della Misura 223
Imboschimento di superfici non agricole

Art. 10
(Norme d'attuazione della Misura)

10.1 - DESCRIZIONE DELLA MISURA

La Misura concorre a diversi obiettivi di carattere ambientale. In relazione alla tipologia di intervento ed alla sua localizzazione, i diversi obiettivi prioritari del PSR, e i relativi obiettivi specifici, sono perseguiti come segue:

- ai fini della biodiversità, mediante la realizzazione di nuovi boschi in aree periurbane ed in aree con discontinuità ecologica;
- ai fini dei cambiamenti climatici, mediante l'aumento della capacità di fissazione della CO₂ dei terreni non agricoli, con particolare riferimento a quelle poste in adiacenza alle aree a maggiore emissione di gas serra;
- ai fini della tutela del suolo, nel caso di imboschimenti realizzati in aree in erosione o comunque maggiormente acclivi.

Gli obiettivi operativi della Misura sono:

- migliorare la biodiversità delle aree periurbane e delle aree con discontinuità ecologica;
- aumentare la capacità di fissazione della CO₂;
- migliorare la tutela del suolo contro l'erosione.

La Misura prevede la possibilità di realizzare le seguenti tipologie d'impianto:

- impianti di arboricoltura da legno polispecifici (misti) con ciclo superiore a 15 anni;
- imboschimenti permanenti multifunzionali a prevalente funzione di protezione idrogeologica e di aumento delle diversità dei terreni non agricoli, con ciclo superiore a 15 anni;
- imboschimenti permanenti periurbani (terreni posti in vicinanza dei perimetri esterni dei centri abitati), con ciclo superiore a 15 anni, classificati come bosco ai sensi della L.r. n. 28/2001, esclusi, pertanto, gli impianti che si configurino come aree a parco o parco urbano.

I pagamenti ai beneficiari coprono i seguenti tipi di costo:

- contributo ai costi di impianto (inclusi il costo del materiale di impianto, dei lavori di impianto e i costi direttamente connessi e necessari per l'esecuzione dell'impianto);
- costi di mantenimento dell'imboschimento nel caso di terreni agricoli abbandonati (premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un massimo di 5 anni).

10.2 – DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA MISURA

10.2.1 – Terreni agricoli abbandonati

Sono definiti terreni agricoli abbandonati i terreni agricoli sono rappresentati dalle superfici destinate a: -seminativi;

- terreni già coltivati a colture legnose agrarie (frutteti, vigneti), con esclusione di quelli già destinati, nei precedenti tre anni, a pioppeto o altri impianti di arboricoltura da legno; non coltivate da almeno tre anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto.

10.2.2 – Costi di impianto

I costi di impianto comprendono il costo del relativo materiale di impianto, il costo della messa a dimora ed il costo direttamente collegato e necessario all'impianto.

10.2.3 – Zone d'intervento

I terreni di pianura sono tutti i terreni ricadenti in aree rurali intermedie con pendenza media inferiore al 15%.

I terreni posti in aree collinari in erosione sono tutti i terreni ricadenti in aree rurali intermedie con pendenza media superiore al 15%.

I terreni posti in aree montane in erosione sono tutti i terreni ricadenti in aree rurali con problemi complessivi di sviluppo con pendenza media superiore al 15%.

10.2.4 – Tipologie di impianto

10.2.4.1 Impianti di arboricoltura da legno polispecifici con ciclo superiore a 15 anni

Gli impianti di arboricoltura da legno sono coltivazioni di alberi finalizzate a coniugare benefici ambientali alla produzione di legname con caratteristiche predefinite.

Sono considerati impianti polispecifici quelli effettuati con diverse specie arboree principali ed in cui una singola specie principale non incide in misura superiore al 75% sul numero di piante arboree principali messe a dimora.

Il numero di piante appartenenti alle specie principali messe a dimora non può essere inferiore a 100 per ettaro ed il numero complessivo di piante collocate a dimora (comprese le specie consociate) non può essere inferiore a 200.

Tali impianti sono finalizzati alla costituzione di un soprassuolo forestale specializzato avente carattere temporaneo e non sono considerati bosco ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della L.r. n. 28/2001.

I tagli di fine turno non potranno essere effettuati prima del raggiungimento dell'obiettivo colturale indicato nel progetto (tondame da sega, tondame da trancia, culminazione incremento medio) o del turno minimo ipotizzato.

Ai fini delle presenti norme attuative sono impianti di arboricoltura da legno quelli che oltre a rispettare quanto sopra indicato siano effettuati con le seguenti specie principali:

- Acero montano - *Acer pseudoplatanus* L.*
- Acero opalo - *Acer opalus* Mill.*
- Ciavardello - *Sorbus torminalis* (L.) Crantz*
- Ciliegio - *Prunus avium* L. *
- Farnia - *Quercus robur* L.
- Frassino maggiore - *Fraxinus excelsior* L.
- Frassino ossifillo - *Fraxinus angustifolia* Vahl.
- Noce comune - *Juglans regia* L.
- Olmo campestre - *Ulmus minor* Mill. (cloni resistenti alla grafiosi) *
- Olmo montano - *Ulmus glabra* Huds. *
- Pero - *Pirus pyraister* Burgsd. *
- Pioppo bianco - *Populus alba* L.
- Pioppo nero - *Populus nigra* L.
- Rovere - *Quercus petraea* (Matt.) Liebl.
- Sorbo domestico - *Sorbus domestica* L. *
- Tiglio - *Tilia platyphyllos* Scop. *

Le possibilità di impiego delle diverse specie, le tecniche di impianto e di coltivazione vengono indicate nella tabella 1 compilata per la Misura 221.

Il materiale di impianto dovrà essere in regola con quanto stabilito dalla legge regionale 19 novembre 2001 n. 28 in materia di produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.

Ai sensi dell'articolo 15 della L.r. n. 28/2001 possono essere impiantate solo le specie arboree riportate nell'Allegato W del R.r. n. 7/2002, con esclusione della *Robinia pseudoacacia* L...

E' vietato in ogni caso l'impiego di specie arbustive diverse da quelle indicate nell'Allegato C del presente Avviso pubblico.

10.2.4.2 Imboschimenti permanenti multifunzionali con ciclo superiore a 15 anni

Sono considerati imboschimenti permanenti multifunzionali gli impianti arborei finalizzati alla costituzione di un soprassuolo forestale permanente sottoposto ai vincoli idrogeologici e paesaggistico-ambientali dei boschi. Per multifunzionalità si intende la capacità del bosco di contribuire alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, alla conservazione della biodiversità, alla difesa idrogeologica del territorio, alla produzione legnosa e di altri prodotti tipici.

Al fine di garantire la multifunzionalità, gli imboschimenti devono essere polispecifici, ossia realizzati con diverse specie arboree ed in cui una singola specie non incide in misura superiore al 75% sul numero complessivo di piante arboree messe a dimora.

Il numero medio di piante arboree messe a dimora, correlato alle esigenze ecologiche della specie ed alle caratteristiche della stazione, non potrà comunque essere inferiore a 800 per ettaro.

Solo negli imboschimenti permanenti multifunzionali nei quali la percentuale di piantine arboree micorrizate è superiore al 75% delle piantine arboree messe a dimora è ammesso l'impianto di un numero inferiore di piantine rispettando comunque il limite minimo consentito di 400 piante per ettaro.

Su terreni con pendenza superiore al 40% la scelta delle specie dovrà essere effettuata tenendo presente il preminente carattere protettivo dei soprassuoli e le lavorazioni del terreno dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto previsto al comma 4, art. 72 del R.r. n. 7/2002.

Il materiale di impianto dovrà essere in regola con quanto stabilito dalla legge regionale 19 novembre 2001 n. 28 in materia di produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.

* Specie mellifere

Ai sensi dell'articolo 15 della L.r. n. 28/2001 possono essere impiantate solo le specie arboree riportate nell'Allegato W del R.r. n. 7/2002, con esclusione della *Robinia pseudoacacia* L...

E' vietato in ogni caso l'impiego di specie arbustive diverse da quelle indicate nell'Allegato C del presente Avviso pubblico.

10.2.4.3 Imboschimenti permanenti periurbani con ciclo superiore a 15 anni

Sono considerati imboschimenti permanenti gli impianti arborei finalizzati alla costituzione di un soprassuolo forestale permanente sottoposto ai vincoli idrogeologici e paesaggistico-ambientali dei boschi.

Al fine di garantire una maggiore efficienza funzionale, gli impianti devono essere polispecifici, ossia realizzati con diverse specie arboree ed in cui una singola specie non incide in misura superiore al 75% sul numero complessivo di piante arboree messe a dimora.

Il numero medio di piante arboree messe a dimora, correlato alle esigenze ecologiche della specie ed alle caratteristiche della stazione, non potrà comunque essere inferiore a 800 per ettaro.

Su terreni con pendenza superiore al 40% la scelta delle specie dovrà essere effettuata tenendo presente il preminente carattere protettivo dei soprassuoli e le lavorazioni del terreno dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto previsto al comma 4, art. 72 del R.r. n. 7/2002.

Il materiale di impianto dovrà essere in regola con quanto stabilito dalla legge regionale 19 novembre 2001 n. 28 in materia di produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.

Ai sensi dell'articolo 15 della L.r. n. 28/2001 possono essere impiantate solo le specie arboree riportate nell'Allegato W del R.r. n. 7/2002, con esclusione della *Robinia pseudoacacia* L...

E' vietato in ogni caso l'impiego di specie arbustive diverse da quelle indicate nell'Allegato C del presente Avviso pubblico.

10.3 - ZONE D'INTERVENTO

Le zone interessate dalla Misura sono i terreni idonei all'imboschimento per motivi ambientali, fra cui in particolare il miglioramento della biodiversità. Tali terreni sono individuati come segue nell'ambito delle diverse tipologie di aree rurali:

- aree rurali intermedie:
 - terreni posti in aree collinari in erosione;
 - terreni di pianura dove l'imboschimento può avere un alto valore ecologico, con riferimento alle aree di discontinuità ecologica individuate ai sensi dell'art. 9 della L.r. n. 27/2000;
 - altre aree in cui l'impianto può contribuire maggiormente all'attenuazione dei cambiamenti climatici, con riferimento alle aree poste in prossimità dei centri urbani, delle principali vie di comunicazione o comunque delle aree ad elevata emissione di gas serra.
- aree rurali con problemi complessivi di sviluppo:
 - terreni posti in aree montane in erosione;
 - bacini idrografici a minore copertura forestale, con priorità per gli ambiti degli acquiferi di rilevante interesse regionale;
 - altre aree in cui l'impianto può contribuire maggiormente all'attenuazione dei cambiamenti climatici, con riferimento alle aree poste in prossimità delle principali vie di comunicazione o comunque delle aree ad elevata emissione di gas serra.

In particolare, gli imboschimenti potranno essere realizzati nei terreni non agricoli posti prevalentemente nelle aree della regione dove minore è la copertura boschiva esistente o con problemi di carattere idrogeologico, tenendo presente le seguenti limitazioni:

- gli impianti di arboricoltura da legno non possono essere realizzati in terreni con pendenza media superiore al 25%;
- l'utilizzo di piantine micorrizate è ammissibile solo nelle aree ecologicamente idonee alla specie di tartufo simbionte che si intende impiantare.

10.4 - BENEFICIARI

Soggetti privati: persone fisiche e loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato e loro associazioni;

Autorità pubbliche: Regione, Comuni e loro associazioni (Comunità montane ed unioni di Comuni), proprietà collettive aventi terreni in uso comune quali le Comunanze agrarie o simili (Associazioni agrarie di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766).

10.5 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AGLI AIUTI

I premi per le manutenzioni sono ammissibili esclusivamente nel caso di terreni agricoli abbandonati.

Non è ammesso l'imboschimento dei terreni a pascolo e prato-pascolo.

L'aiuto per l'imboschimento delle superfici non agricole non può essere concesso per l'impianto di alberi di Natale.

10.6 - INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ritenute ammissibili al sostegno tutte le spese relative al materiale di impianto, ai lavori di impianto e i costi direttamente connessi e necessari per l'esecuzione dell'impianto.

Sono ammissibili i maggiori costi, sia diretti (es. costo di micorizzazione delle piantine) che indiretti (es. preparazione specifica del terreno, sistemi di protezione particolari), che ne derivano, solo negli imboschimenti permanenti multifunzionali nei quali la percentuale di piantine arboree micorizzate è superiore al 75% delle piantine arboree messe a dimora.

10.7 - LIMITI MINIMI E MASSIMI DEL TOTALE DEGLI INVESTIMENTI ELEGGIBILI ALL'AIUTO

Sono ammissibili al sostegno gli imboschimenti di superficie minima accorpata pari ad 1 ettaro e massima per singola domanda di 20 ettari con lotti omogenei non superiori a 10 ettari accorpati.

Nel caso di impianti di arboricoltura da legno, si considerano accorpate le superfici per le quali sussiste continuità, almeno in un punto, nel sesto d'impianto adottato. La continuità del sesto si verifica quando la forma dello stesso e la distanza fra le piante rimangono invariate. Negli impianti di arboricoltura da legno, il sesto da prendere in considerazione è quello stabilito per le specie principali, indipendentemente dalla presenza di eventuali specie consociate.

Nel caso di imboschimenti permanenti la continuità non si intende interrotta se il bosco è attraversato da infrastrutture - come piste e strade forestali con carreggiata di larghezza media inferiore a 5,5 metri - e da impianti a rete (linee elettriche, acquedotti, metanodotti, ecc.), che comunque costituiscono tare ai fini del computo delle superfici per le quali si chiede l'aiuto.

Due lotti si intendono "omogenei" quando prevedono la stessa tipologia d'impianto o presentano uniformità di composizione specifica delle specie principali.

Gli aiuti saranno accordati nei limiti stabiliti dalla regola "de minimis":

- l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.
- il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dal richiedente.

10.8 – INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'intensità dell'aiuto per i costi di impianto è la seguente:

- 100% del costo dell'investimento ammissibile nel caso di imboschimenti realizzati da autorità pubbliche;
- 80% del costo dell'investimento ammissibile nel caso di imboschimenti realizzati da soggetti privati e ricadenti nelle zone montane di cui alla Misura 211, nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali di cui alla Misura 212 e nei siti di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- 70% del costo dell'investimento ammissibile nel caso di imboschimenti realizzati da soggetti privati e ricadenti nelle altre zone.

Gli importi di investimento ammissibile sono così definiti:

- impianti di arboricoltura da legno polispecifici (misti) euro 3.350/ettaro, comprensivo del massimale di € 210/ettaro per spese tecniche nell'ambito del quale sono comprese, in misura non superiore al 3% del costo complessivo di impianto, le spese per la presentazione della domanda e la tenuta del fascicolo di domanda;
- imboschimenti permanenti multifunzionali a prevalente funzione protettiva e imboschimenti permanenti periurbani euro 5.500/ettaro, comprensivo del massimale di € 300/ettaro per spese tecniche nell'ambito del quale sono comprese, in misura non superiore al 3% del costo complessivo di impianto, le spese per la presentazione della domanda e la tenuta del fascicolo di domanda.

Fermi restando i massimali sopra indicati, le spese tecniche non possono comunque risultare superiori al 12% del costo complessivo dell'impianto.

Il premio annuo massimo per la manutenzione degli impianti nei primi cinque anni dopo l'imboschimento è fissato in 600 euro/ettaro all'anno per i primi due anni; 300 euro/ettaro all'anno per i restanti tre anni.

10.9 - DICHIARAZIONE DI IMPEGNI DI CARATTERE SPECIFICO

Oltre alle pertinenti dichiarazioni d'impegno di carattere generale previste dall'Allegato "A" paragrafo 3.2.4 della D.G.R. n. 392/08 il beneficiario dei contributi di cui alla presente Misura s'impegna:

- a realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- a completare gli investimenti richiesti, realizzando gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto;
- a mantenere in buono stato l'intervento per tutta la durata del ciclo colturale;
- ad eseguire i lavori di manutenzione e colturali agli imboschimenti, nel rispetto del progetto e del piano colturale presentato;
- di essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro per il personale dipendente.

Il beneficiario, dopo l'inizio del periodo vincolativo, può essere esonerato dal mantenimento dell'impegno assunto nei casi di forza maggiore previsti dall'Allegato "A" punto 3.2.4 della D.G.R. n. 392/08. Al fine di ottenere l'esonero dagli impegni il beneficiario o, nel caso di decesso o impedimento, chi ne ha titolo, dovrà far pervenire al Responsabile di Misura individuato all'articolo 8 del presente bando, una richiesta corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della/e causa/e di forza maggiore per la/e quale/i si richiede l'esonero dagli impegni. Il Responsabile di Misura, con proprio atto decide sull'accoglimento o il rigetto dell'istanza e lo notifica all'astante.

10.10 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per la concessione degli aiuti di cui alla presente Misura del Programma di Sviluppo Rurale si procede alla definizione di una graduatoria di merito delle istanze ammissibili.

Ai fini della definizione delle graduatorie verranno prese in considerazione le domande pervenute entro i termini individuati all'articolo 11.

Ai fini della liquidazione dei contributi da parte dell'Organismo Pagatore, la Regione Umbria provvederà a stilare una graduatoria generale di merito nella quale verranno individuate le aziende beneficiarie utilmente collocate sino alla capienza delle disponibilità assegnate, e verranno, inoltre, individuate le ulteriori aziende finanziabili nel caso in cui siano rese disponibili ulteriori risorse.

La graduatoria verrà formulata con l'osservanza dei seguenti criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza:

Criteri di selezione	Indicatore
<i>Qualità della domanda/operazione (fino ad un massimo di 100 punti)</i>	
- Localizzazione territoriale (fino ad un massimo di punti 60)	<ul style="list-style-type: none"> - Superfici prevalentemente ricadenti in aree collinari in erosione (punti 60) - Superfici prevalentemente ricadenti in bacini idrografici a minore copertura forestale, con priorità per gli ambiti degli acquiferi di rilevante interesse regionale (punti 40) - Superfici prevalentemente ricadenti in aree di discontinuità ecologica (punti 30)
- Superficie di impianto (fino ad un massimo di 5 punti)	- 0,25 punti per ha di superficie di intervento
- Area coinvolta nella positiva gestione del terreno (fino ad un massimo di punti 15)	- 0,75 punti per ha di superficie di intervento
- Contributo al miglioramento della qualità dell'acqua (contributo riduzione di azoto, fosforo e pesticidi) (fino ad un massimo di punti 20)	- 1 punto per ha di superficie in area vulnerabile
Criteri di preferenza a parità di punteggio A parità di punteggio sarà data preferenza agli interventi di maggiore superficie	

Per l'attribuzione del punteggio relativo a "Superfici prevalentemente ricadenti in bacini idrografici a minore copertura forestale, con priorità per gli ambiti degli acquiferi di rilevante interesse regionale" la maggior parte della superficie di intervento dovrà ricadere nei fogli catastali di cui all'Allegato E.

TITOLO III

DISPOSIZIONI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Art. 11 **(Presentazione delle domande)**

11.1 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande presentate con le modalità previste dall'Allegato "A" punto 3.2.1 della D.G.R. n. 392/08, vanno inviate **alla Regione Umbria – Servizio foreste ed economia montana, via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia**, incaricata per il ricevimento dell'istanza e l'apposizione del protocollo informatico che ne fissa la data di presentazione. Ai fini del rispetto dei termini di cui al presente articolo farà fede il timbro di arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo della Direzione agricoltura e foreste o il timbro postale di spedizione per Raccomandata apposto sulla busta.

Possono essere presentate esclusivamente domande d'aiuto i cui investimenti risultino immediatamente cantierabili, quindi in possesso di tutte le autorizzazioni amministrative, qualora necessarie, e di tutte le documentazioni tecniche utili a dare immediata esecuzione all'intero programma d'investimenti.

Unitamente alla domanda di aiuto dovrà essere trasmessa alla Regione Umbria la check list, sottoscritta dal responsabile del "fascicolo di domanda" con dichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, relativa alla completezza ed alla conformità della documentazione conservata nel fascicolo di domanda nonché della corrispondenza della medesima con le informazioni contenute nella domanda e relativi allegati.

Le domande possono essere presentate dalla data di pubblicazione del presente bando sul BUR, fino al 31 marzo 2011. Ai fini della predisposizione delle relative graduatorie si farà riferimento alle seguenti scadenze temporali:

- le domande presentate successivamente alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione e sino al 30 settembre 2009, concorreranno per le disponibilità finanziarie individuate per la graduatoria 2009 nelle tabelle di cui al successivo art. 17. Il termine per la presentazione delle relative domande di pagamento è il 30 giugno 2011;
- le domande presentate successivamente alla data del 1° ottobre 2009 sino al 31 marzo 2010, concorreranno, oltre ad eventuali disponibilità residue dalla scadenza precedente, per le disponibilità finanziarie individuate per la graduatoria 2010 nelle tabelle di cui al successivo art. 17. Il termine per la presentazione delle relative domande di pagamento è il 30 giugno 2012;
- le domande presentate successivamente alla data del 1° ottobre 2010 sino al 31 marzo 2011, concorreranno ad eventuali disponibilità residue dalle scadenze precedenti oltre alle disponibilità finanziarie che dovessero risultare da economie su altre misure. Il termine per la presentazione delle relative domande di pagamento è il 30 giugno 2013.

Le domande di pagamento per conferma dovranno essere presentate dall'apertura dei termini dichiarata dall'Amministrazione regionale ed entro il 15 maggio di ciascun anno, salvo diversa disposizione stabilita da AGEA. In tal caso, è consentita la possibilità della presentazione delle domande oltre il termine di scadenza e fino al 25° giorno successivo al termine prescritto. La presentazione tardiva comporta una riduzione, pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale il richiedente avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile.

11.2 – DOCUMENTAZIONE SPECIFICA

Per le domande d'aiuto ai sensi della misure 221 e 223, il beneficiario deve conservare nel fascicolo aziendale o nel fascicolo di domanda le seguenti documentazioni, anche al fine di produrle, su richiesta dell'amministrazione regionale, o esibirla ai funzionari incaricati dell'effettuazione di accertamenti o controlli in loco.

I fascicoli devono contenere, all'atto della presentazione della domanda, i seguenti documenti:

- a) documentazione attestante la titolarità del possesso dei terreni oggetto della domanda di aiuti se non intestati catastalmente (esclusivamente proprietà, usufrutto, conferimento e affitto registrato). Nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale, il richiedente è tenuto ad acquisire anteriormente alla domanda di liquidazione finale degli aiuti, la documentazione comprovante il rinnovo del possesso di terreni e/o immobili sui quali mantenere l'impegno assunto;
- b) atto costitutivo nel caso la domanda venga presentata da una società di persone.

Ove la domanda, non sia sottoscritta congiuntamente da tutti i soci, è necessaria una dichiarazione da parte degli altri soci (ai sensi DPR 455/2000), con la quale attestano di essere a conoscenza che il richiedente presenterà domanda di aiuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/05 – PSR 2007-2013 per l'Umbria Misura 221 o 223 e che gli aiuti saranno erogati al richiedente stesso. Tale dichiarazione può essere sottoscritta dal legale rappresentante qualora disponga dei poteri di straordinaria amministrazione.

- c) atto costitutivo dell'azienda associata o dell'associazione temporanea d'impresa nei termini di cui all'Allegato A al presente bando e delega degli associati a presentare domanda e riscuotere il contributo in favore del soggetto che presenta domanda (qualora non siano previsti poteri di straordinaria amministrazione in capo al legale rappresentante firmatario della domanda);
- d) certificati o visure catastali dell'azienda posseduta dal richiedente, rilasciate da non più di sei mesi precedenti la presentazione della domanda o se antecedenti ai sei mesi, apposita autocertificazione che ne confermi la validità;
- e) planimetria aziendale con l'ubicazione degli interventi di imboscamento da realizzare debitamente evidenziati con legenda a margine;
- f) dichiarazione attestante il non avvenuto inizio lavori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 e relativa documentazione fotografica e/o filmografica, debitamente datata, dello stato dei siti a far tempo dalla presentazione della domanda;
- g) certificato o visura della C.C.I.A.A. relativi all'impresa richiedente, qualora iscritta, rilasciati da non più di sei mesi. Tale documentazione dovrà comprendere anche il nulla osta antimafia quando il contributo richiesto supera i 154.937,07 Euro;
- h) certificato di attribuzione della partita IVA, se posseduta;
- i) copia conforme/originale della determinazione dirigenziale/parere di non assogettabilità del Servizio Aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici della Regione Umbria relativi all'espletamento della procedura di valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE per gli interventi ricadenti nei siti di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- j) originale dell'autorizzazione ai sensi del comma 1, art. 55 del R.r. n. 7/2002 per interventi realizzati in terreni saldi nel caso di impianti di arboricoltura da legno e di imboschimenti permanenti con lavorazioni del terreno diverse da quelle indicate dal comma 4, art. 72 del R.r. n. 7/2002;
- k) per gli "agricoltori" come definiti al punto 9.2.2 attestazione di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale da cui si rilevi la percentuale di reddito derivante dall'attività agricola riferita all'ultima dichiarazione dei redditi presentata e il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola;
- l) per le società diverse dalle società di persone e per le cooperative:
 - atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno;
 - dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
 - delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;
 - ultimo bilancio approvato completo di attestazione di deposito presso la C.C.I.A.A. e di stato patrimoniale, conto economico, relazione degli Amministratori e del Collegio sindacale;
 - certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante la vigenza della società/cooperativa.
- m) per gli enti pubblici deliberazione dell'organo competente relativa alla presentazione della domanda;
- n) contratto con il quale si designa il responsabile del "fascicolo di domanda";
- o) documentazione progettuale conforme a quanto specificato al punto 11.3;
- p) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive, desunte dai disegni quotati, i prezzi unitari dei prezzi regionali vigenti al momento della presentazione delle domande (miglioramenti fondiari e, per le voci non ricomprese, opere edili); per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici ovvero essere redatte specifiche analisi dei prezzi;

- q) dimostrazione, nel caso di impianti arborei a rapido accrescimento, della possibilità di utilizzare il prodotto per la successiva valorizzazione energetica;
- r) ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione;
- s) nel caso di acquisto di terreni a norma dell'art. 6:
 - promessa di vendita del terreno oggetto di acquisizione sottoscritta dalla ditta venditrice;
 - perizia di stima giurata (completa di planimetrie catastali);
 - codice fiscale della parte venditrice.

Tutti i contratti, atti e documenti di cui al presente paragrafo debbono essere conservati nel fascicolo, in originale o copia conforme e devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda o della scheda tecnica di valutazione, fatti salvi i casi di registrazione cumulativa, che dovranno comunque essere inseriti nel fascicolo anche se non registrati e sostituiti non appena regolarizzati.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un'azienda associata, la documentazione sopra indicata deve riguardare tutte le aziende associate e deve essere custodita in un unico fascicolo di domanda a cura del soggetto delegato a sottoscrivere la domanda e a riscuotere il contributo.

In tutti i casi sono fatte salve disposizioni più favorevoli stabilite dalle vigenti normative in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

11.3 – DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Il progetto esecutivo di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione, deve essere redatto sulla base dello schema tipo di seguito riportato.

Deve essere redatta una scheda di progetto per ogni singolo intervento che sia omogeneo per tipologia, specie utilizzate e condizioni stazionali medie (se necessario possono essere indicate più voci per ogni singolo parametro).

SCHEMA TIPO

1. Aspetti generali

1.1 Beneficiario/i (Cognome Nome C.F. o P.IVA e Codice modello di domanda)

1.2 Ubicazione dell'intervento: Comune, Località, riferimenti catastali (foglio e particelle).

1.3 Breve relazione generale relativa alle caratteristiche dell'azienda (da redigere una sola volta nel caso vengano presentate più schede progettuali)

2. Inquadramento stazionale dell'area di intervento

2.1 Altitudine (m s.l.m.) massima |_|_|_|_|
 minima |_|_|_|_|
 prevalente |_|_|_|_|

2.2 Esposizione prevalente |_|

2.3 Pendenza media (%) |_|_|_|_|

2.4 Giacitura (crinale o cresta; dosso o dislivello; alto versante; medio versante; basso versante; altopiano o tavolato; compluvio o fondovalle; pianura)

2.5 Piano bioclimatico in base alla Carta Fitoclimatica dell'Umbria (collinare submediterraneo; basso-collinare; alto-collinare; collinare su continentale; basso-montano; alto-montano)

2.6 Substrato pedogenetico (coltri detritiche; depositi alluvionali attuali; depositi di conoidi di deiezione; depositi alluvionali antichi e di facies fluvio – lacustre; travertini; calcari; calcari marnosi; marne; arenarie; arenarie marnose; argilliti e argillo – scisti; formazioni piroclastiche e laviche)

2.7 Profondità del suolo (superficiale, 0-40 cm; mediamente profondo, 40-100 cm; profondo, > 100 cm)

2.8 Tessitura (sabbioso; sabbioso franco; franco sabbioso; franco; franco limoso; limoso; argilloso sabbioso; argilloso; argilloso limoso; franco argilloso)

2.9 Reazione (acido; sub – acido; neutro; alcalino)

3. Parametri tecnici di intervento

3.1 Tipologia di impianto (impianto di arboricoltura da legno polispecifico con ciclo superiore a 15 anni, imboschimento permanente multifunzionale con ciclo superiore a 15 anni, impianto arboreo a

rapido accrescimento con ciclo inferiore a 15 anni, imboschimenti permanenti periurbani con ciclo superiore a 15 anni)

3.2 Superficie totale di intervento (ha) |_|_|. |_|_|

3.3 Modalità di preparazione del terreno (a buche; a gradoni; a piazzole; andante; se altri tipi, specificare)

3.4 Numero piante arboree messe a dimora per unità di superficie (ha) distinte per specie, specificando:

- per gli impianti di arboricoltura da legno, il numero di specie principali e specie consociate;
- per gli imboschimenti permanenti multifunzionali, l'eventuale numero delle piante arboree micorrizate

3.5 Elenco specie arboree indicando per le singole specie il tipo di materiale che si prevede di utilizzare (semenzali o trapianti; a radice nuda, in contenitore, in fitocella, etc), e l'età.

3.6 Numero per unità di superficie (ha) ed elenco eventuali specie arbustive.

3.7 Sesto di impianto: forma (quadrato; rettangolo; quinconce; quadrato sfalsato; settonce; se altro, specificare) e distanza piante messe a dimora (m) |_| x |_|

3.8 Stagione di impianto

3.9 Adozione sistemi di protezione delle piantine (nessuna protezione; recinzione; shelters; cilindri in rete; se altro, specificare) specificare ulteriori dettagli sulla tipologia di materiale

3.10 Computo metrico - estimativo dell'impianto

4. Piano colturale per gli impianti di arboricoltura da legno

4.1 Obiettivo colturale

(legname per segagione - diametro minimo = 25 cm; legname per sfogliatura - diametro minimo = 25 cm; legname per tranciatrice - diametro minimo = 30 cm)

4.2 Numero di piante minimo a fine ciclo: |_|_|_| piante/ha

4.3 Durata minima ipotizzata del ciclo colturale: |_|_|_| anni

4.4 Interventi intercalari previsti, specificando obbligatoriamente tipo di intervento e anno di esecuzione (per i diradamenti potrà essere indicato anziché l'anno il triennio in cui si prevede di effettuare l'intervento, ad es. fra l'ottavo ed il decimo anno dall'impianto)

5. Piano di manutenzione (obbligatorio solo per gli aventi diritto al premio di manutenzione degli impianti)

5.1 I anno: interventi previsti

5.2 II anno: interventi previsti

5.3 III anno: interventi previsti

5.4 IV anno: interventi previsti

5.5 V anno: interventi previsti

5.6 Computo metrico - estimativo delle manutenzioni

6. Relazione tecnica esplicativa dei particolari progettuali

7. Allegati

- corografia a scala 1:25.000;
- carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000 con evidenziazione delle aree oggetto di intervento;
- planimetria catastale dei terreni in scala 1:2.000 o estratto di mappa rilasciato dagli uffici catastali, eventualmente anche a scala inferiore (copia VAX), con la localizzazione e l'indicazione della tipologia dell'intervento. La mappa catastale deve riportare elementi identificativi certi dei fogli e delle particelle interessate;
- schema esemplificativo del sesto di impianto con legenda a margine che specifichi specie principali/consociate, specie arboree/arbustive e distanza tra le piante messe a dimora.

Il responsabile del "fascicolo di domanda", delegato dal beneficiario deve attestare la regolarità, completezza, validità e corrispondenza degli atti e della documentazione contenuta nel fascicolo di domanda al fine di garantire:

- la corretta compilazione della domanda di aiuto tramite la procedura SIAN;
- la corrispondenza delle informazioni contenute in domanda rispetto alle informazioni contenute nel fascicolo aziendale;
- la data di effettivo inizio del programma d'investimenti, che dovrà essere successiva a quella di presentazione della domanda di aiuti, fatto salvo quanto previsto in fase transitoria per l'eleggibilità della spesa;
- la completezza della domanda di aiuti e relativi allegati e la loro conformità con la documentazione tecnica e amministrativa contenuta nel "fascicolo di domanda";
- la regolarità e completezza della documentazione attestante che l'esecuzione dell'imboschimento e degli acquisti siano conformi agli elaborati progettuali preventivi, e che i costi siano quantificati sulla scorta dei vigenti prezzi regionali;
- l'avvenuta acquisizione preventiva delle autorizzazioni, comunicazioni, permessi, pareri, concessioni e licenze, previste dalle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, idrogeologica ecc., afferenti gli investimenti da realizzare;
- la regolarità e completezza della documentazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori e del certificato dello stato finale;
- la regolarità dei pagamenti e la conformità e regolarità della documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- la regolarità e completezza della documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori agli investimenti effettivamente realizzati ed alla funzionalità delle opere.

Art. 13 **(Anticipo)**

Ai sensi dell'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006, i beneficiari del sostegno a misure di investimento possono richiedere il pagamento di un anticipo in misura non superiore al 20% dell'aiuto accordato. Il pagamento di detto anticipo deve essere sottoposto:

- nel caso di beneficiari privati, alla presentazione di una garanzia bancaria o garanzia equivalente corrispondente al 110% dell'ammontare dell'anticipo accesa a favore dell'Organismo pagatore (AGEA-OP);
- nel caso di beneficiari pubblici, alla presentazione di garanzia scritta fornita da una loro autorità accettata dall'Organismo pagatore.

La fidejussione deve avere validità per l'intera durata dei lavori e deve essere tacitamente rinnovata di tre mesi in tre mesi fino ad intervenuta liberatoria della Regione Umbria successiva alla chiusura del procedimento amministrativo.

Per gli enti pubblici, la garanzia è costituita da una dichiarazione sottoscritta con firma autentica dal legale rappresentante dell'ente di impegno a versare l'importo coperto dalla garanzia (110 per cento dell'importo ammesso in anticipazione) nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato.

Ai sensi del Reg. (CE) n. 363 del 04 maggio 2009, per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010 e comunque successivamente all'avvenuta notifica alla Commissione europea della prevista modifica del PSR per l'Umbria 2007-2013, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.

Art. 14 **(Rendicontazione degli aiuti)**

Entro il termine specificato nella comunicazione di ammissibilità i beneficiari sono tenuti ad inoltrare la domanda di pagamento del saldo del contributo al competente Servizio. Nel caso in cui il mancato inoltro della domanda di pagamento del saldo del contributo entro i termini fissati nella comunicazione comporti l'impossibilità di liquidare gli aiuti entro i termini previsti dalla regola n+2, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di controlli e sanzioni, l'Autorità di gestione si riserva la facoltà di liquidare, comunque, gli aiuti, qualora vi siano risorse sufficienti negli anni successivi all'anno di liquidazione previsto.

La domanda di pagamento del saldo finale è prodotta correttamente se corredata della seguente documentazione:

- a check list relativa all'accertamento sopralluogo con la quale il responsabile del "fascicolo di domanda" certifica:
- la regolare esecuzione del programma d'investimenti e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata nonché la congruità con i computi metrici consuntivi;
 - il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati a regime;
 - la corrispondenza quali-quantitativa dei materiali effettivamente impiegati per la realizzazione degli investimenti rispetto a quelli indicati nella contabilità finale;
- b contabilità finale dei lavori composta da:
- quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali come risultanti dal computo metrico consuntivo per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
 - originali o copia conforme delle fatture, debitamente quietanzate, che il Servizio competente provvederà ad annullare con apposito timbro;
 - dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dalle ditte fornitrici con l'indicazione della modalità e data di pagamento;
 - estratto conto del conto corrente dedicato rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
 - le fatture da produrre a rendiconto debbono contenere esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione degli interventi per i quali si richiede il sostegno. Fatture e/o documenti giustificativi dei pagamenti che includano, anche parzialmente, spese diverse da quelle oggetto dell'intervento ammissibile al sostegno non saranno prese in considerazione al fine della quantificazione della spesa e del relativo contributo, anche nel caso le spese risultino distinte³;
- c computi metrici consuntivi redatti sulla scorta dei prezzi utilizzati per la redazione di quelli preventivi, completi dello sviluppo analitico delle quantità desunte sulla base delle quote riportate nei disegni e grafici consuntivi, al fine di verificare la congruità della spesa sostenuta;
- d copia conforme all'originale dell'atto notarile debitamente registrato, in caso di acquisto di beni immobili o mobili registrati;
- e planimetrie relative l'ubicazione degli imboschimenti realizzati ove risulti, da legenda a margine, la relativa quantità di ciascuna.

In presenza di domanda di pagamento incompleta od irregolare, il Servizio competente ne richiede l'integrazione e/o regolarizzazione dando un termine congruo con le esigenze istruttorie, che comunque non può eccedere 45 giorni.

Art. 15 **(Varianti e proroghe)**

Fatto salvo quanto previsto all'Allegato "A" punto 3.3.3 della D.G.R. n. 392/08 in ordine alla ammissibilità delle varianti, per le Misure 221 e 223, tutte le varianti devono essere preventivamente richieste al Responsabile del Servizio cui compete l'istruttoria. La richiesta di variante dovrà essere corredata di tutti gli elementi tecnici contenuti nella domanda di aiuto che s'intendono modificare e deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio.

I termini di scadenza per l'esecuzione delle operazioni e per la rendicontazione delle relative spese sono perentori, salvo modifiche dei termini disposte dalla Giunta Regionale o proroghe autorizzate dal Responsabile di Misura competente.

Inoltre, ai sensi dell'art.45, comma 4 del Reg. (CE) n. 1974/2006, qualora il beneficiario non possa rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di una operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, l'impegno può essere adeguato alla nuova situazione dell'azienda se la Misura/azione lo consente. Se tale adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa senza obbligo di restituzione dell'aiuto per l'effettiva validità dell'impegno stesso.

³ I pagamenti effettuati mediante conto corrente dedicato possono riferirsi esclusivamente a spese per gli investimenti oggetto della richiesta di sostegno.

Art. 16
(Erogazione degli aiuti)

L'erogazione degli aiuti avviene sotto forma di contributo in conto capitale con le modalità previste dall'Allegato "A" punto 3.3.2 delle "Procedure per l'attuazione" di cui alla DGR n. 392/08.

Art. 17
(Disposizioni finanziarie)

Conformemente alle disponibilità finanziarie come spesa pubblica previste nella tabella di cui al capitolo 7 del Programma di Sviluppo Rurale per le misure del presente bando, vengono ripartite tra le diverse scadenze per la presentazione delle domande come indicate all'art. 11 del presente bando.

17.1 – SPESA PUBBLICA MISURA 221

Alle esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione della Misura 221 si farà fronte con le risorse previste dal PSR per la specifica Misura, pari a 56.834.969,69 Euro di spesa pubblica, al lordo dei trascinamenti pari a 23.778.460,68 Euro e dei premi per manutenzioni e mancati redditi stimabili in 13.222.603,60 Euro. Il 25% della spesa pubblica, pari ad € 8.264.127,25, è destinato prioritariamente alle aziende delle aree tabacchicole.

17.2 – SPESA PUBBLICA MISURA 223

Alle esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione della Misura 223 si farà fronte con le risorse previste dal PSR per la specifica Misura, pari 760.068,18 Euro di spesa pubblica al lordo dei premi per manutenzioni stimabili in 114.010,20 Euro.

17.3 – RIMODULAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ

Per ogni graduatoria le risorse non utilizzate per una delle scadenze previste all'art. 11 potranno essere utilizzate per la successiva graduatoria. Le eventuali ulteriori risorse che dovessero residuare in una Misura vengono utilizzate a favore della Misura per le quali le richieste superano le disponibilità. Il Responsabile di Misura, sentita l'Autorità di gestione, in sede di approvazione delle graduatorie, dispone in ordine alle rimodulazioni finanziarie di cui sopra.

Art. 18
(Controlli e sanzioni)

I controlli afferenti le misure di cui al presente bando, sono effettuati secondo le disposizioni di cui al punto 4 dell'Allegato "A" della D.G.R. n. 392/08. Per le violazioni degli impegni, le riduzioni, le esclusioni e le sanzioni delle misure di cui al presente bando valgono le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 144 del 09 febbraio 2009.

Ai sensi della D.G.R. n. 144/09 si dà luogo alla revoca del contributo assentito nei seguenti casi:

- Falsa dichiarazione resa deliberatamente;
- Negazione esplicita e non giustificata all'accesso agli appezzamenti e agli impianti, nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari incaricati dell'attività di ispezione e controllo.

Sono, inoltre, causa di esclusione e revoca degli aiuti le seguenti violazioni di impegni generali:

- mancata stabilità nel periodo vincolativo dell'operazione finanziata senza la necessaria autorizzazione che si prolunghi per un periodo superiore a 12 mesi;
- in base all'art.12, comma 4 del D.M. 1205/2008 tutte le violazioni di impegni essenziali elencati nella D.G.R. n. 144/09 che hanno entità, durata e gravità massima.

Per ogni Misura, nella relativa sezione del presente bando, vengono elencati gli impegni di carattere specifico che, ai sensi della D.G.R. n. 144/09 danno luogo a sanzioni che comportano riduzioni o esclusioni.

Art. 19
(Accertamento delle violazioni)

Se nel corso dei controlli di cui all'articolo precedente, il funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile di Misura che provvede, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre ricorso presentando, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie contro-deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi. Il Responsabile di Misura valutate le eventuali contro deduzioni presentate, adotta una determinazione in ordine ad eventuali prescrizioni, all' attivazione del procedimento di decadenza ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

Art. 20 (Procedimento)

Per gli adempimenti amministrativi di cui al presente bando il Responsabile di Misura individua nel Responsabile della **Sezione Programmazione forestale** il responsabile del procedimento.

Le fasi del procedimento sono individuate come segue:

- 1) Raccolta domande di aiuto
- 2) Istruttoria domande di aiuto e controllo amministrativo, regolarizzazione
- 3) Graduatoria, concessione/diniego
- 4) Raccolta della domanda di pagamento;
- 5) Istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento
- 6) Controlli in loco
- 7) Predisposizione ed invio elenco di liquidazione
- 8) Pagamento
- 9) Controlli ex post e sanzioni

Ferme restando le responsabilità sopra individuate, ai sensi della D.G.R. n. 499 del 12 maggio 2008, per l'istruttoria delle domande delle Misure 221 e 223, il Responsabile di Misura, delegato dall'Autorità di Gestione, si avvale, nella fase di prima attuazione, del personale della Comunità montana Valnerina.

Responsabilità per la fase 2:

Per le finalità di cui al presente bando l'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità dell'aiuto sono svolte, nella fase di prima attuazione, dal personale della Comunità montana Valnerina che provvede ad individuare un Servizio responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure il Servizio responsabile della fase 2 è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), sia in versione informatica che cartacea.

Il funzionario incaricato dell'istruttoria redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna pratica assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla ricevibilità della domanda;
- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale delle domande;
- alla verifica, sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda, del possesso, in capo al richiedente, dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché della presenza di tutti gli elementi documentali ed informativi necessari all'istruttoria, al monitoraggio, al controllo e di tutti gli ulteriori elementi informativi, di supporto e gestione.

Nel caso di istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di ammissibilità della domanda comprensiva:

- a) del punteggio complessivamente assentito;
- b) degli investimenti ammissibili;
- c) dell'importo totale ammesso a contributo;
- d) della data di conclusione dell'intervento.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) descrizione degli investimenti inammissibili;
- a) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il funzionario responsabile del procedimento per la fase 2 mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di domande incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi articoli.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le domande ammissibili, la Comunità montana provvede a trasmettere al Responsabile di Misura le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di aiuto pervenuta.

Responsabilità per la fase 3:

Il Responsabile di Misura, viste le risultanze istruttorie, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, al responsabile per la fase 2 per un riesame. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di Misura approva con proprio atto le risultanze istruttorie definitive provvedendo a dichiarare le domande ammesse, quelle parzialmente ammesse e quelle irricevibili ed a stilare, qualora le risorse disponibili risultassero inferiori al fabbisogno per le domande ammesse, la graduatoria di merito.

Sulla base delle declaratorie e della graduatoria di merito il Responsabile di Misura provvede a notificare, nelle forme di legge, ad ogni beneficiario, l'ammissibilità, l'ammissibilità parziale o l'inammissibilità totale e le declaratorie relative (fase 3).

Ai beneficiari ammessi a finanziamento viene, inoltre, notificata la concessione del sostegno (nulla-osta) sottoscritto dal Responsabile di Misura. Nella concessione vengono riportate tutte le specifiche condizioni ed impegni che le parti reciprocamente assumono ed il termine di presentazione della domanda di pagamento finale.

Responsabilità per le fasi 4 e 5:

Per le finalità di cui al presente bando la fase 4 riguarda il recepimento delle domande di pagamento e l'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento (fase 5) vengono svolte dal Servizio foreste ed economia montana che provvede alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande di pagamento oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale degli importi domandati e alla eventuale quantificazione degli importi liquidabili.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il responsabile delle fasi 4 e 5 è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), sia in versione informatica che cartacea.

Il funzionario incaricato dell'istruttoria redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna domanda di pagamento assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale della domanda di pagamento e delle documentazioni allegate;
- alla verifica, sulla scorta di quanto assentito nella concessione: della rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate, della congruità della spesa richiesta, della conformità della documentazione di supporto, del grado di conseguimento degli obiettivi previsti e mantenimento degli obiettivi assunti.

Nel caso d'istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di liquidazione della spesa domandata indicando:

- a) dichiarazione di conformità e congruenza delle spese effettuate;
- b) importo totale ammissibile a liquidazione;
- c) risultanze della visita *in situ* ai sensi dell'art. 26(4) del Reg. (CE) n. 1975/06.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) quantificazione delle spese non conformi;
- b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il responsabile del procedimento per le fasi 4 e 5 mantiene i rapporti con il singolo beneficiario e con il responsabile del fascicolo di domanda richiedendo, in caso di domande di pagamento incomplete od irregolari, l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento, nel rispetto delle procedure illustrate nei successivi articoli.

Responsabilità per la fase 6:

L'Organismo Pagatore AGEA è responsabile per i controlli in loco. L'OP può altresì delegare tale attività.

Responsabilità per la fase 7:

Il Responsabile di Misura approva con proprio atto le risultanze istruttorie definitive provvedendo ad autorizzare il pagamento ed a stilare gli elenchi di liquidazione (o ad attivare le procedure informatiche analoghe) e ad inviarli all'Organismo Pagatore AGEA.

L'ammissione alla liquidazione è notificata ai beneficiari dal Responsabile di Misura. Nella notifica sono riportate tutte le spese ammesse e, se del caso, le spese dichiarate inammissibili con la relativa declaratoria.

Responsabilità per la fase 8:

L'Organismo Pagatore AGEA è responsabile per la liquidazione degli aiuti.

Responsabilità per la fase 9:

L'Organismo Pagatore AGEA è responsabile per i controlli ex-post. L'OP può altresì delegare tale attività.

Rinvio

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data di inizio la durata ed i responsabili del procedimento vengono individuati secondo la seguente tabella:

Oggetto del procedimento	Inizio procedimento	Tempo gg.	Responsabile procedimento	Atto finale
Raccolta domande di aiuto	1 Ottobre (prima attuazione) 1 Aprile o 1 Ottobre	5	Responsabile di Misura	Trasmissione alla Comunità montana Valnerina (prima attuazione)
Presa in carico domande	Giorno successivo presa in carico	15	Comunità montana Valnerina	Verifica ricevibilità
Regolarizzazione domanda	Giorno successivo invio richiesta regolarizzazione	15 - 30	Comunità montana Valnerina	Proposta di ammissibilità / inammissibilità
Istruttoria domande complete, controllo amministrativo, proposta di graduatoria	Giorno successivo fase precedente	30	Comunità montana Valnerina	Verbale istruttorio
Graduatoria ammissibilità inammissibilità, irricevibilità.	Giorno successivo fase precedente	10	Responsabile di Misura	Determina graduatoria, ammissione esclusione
Invio comunicazione di concessione/diniego	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	15	Responsabile di Misura	Nota A.R.
Raccolta e istruttoria domande di pagamento anticipi	Giorno successivo invio richiesta	15	Responsabile di Misura	Verbale istruttorio proposta di pagamento
Autorizzazione pagamento anticipi e invio elenco di liquidazione anticipo	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	15	Responsabile di Misura	Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamento elenchi liquidazione anticipi	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accredito pagamento
Raccolta e istruttoria domanda pagamento acconto (SAL)	Giorno successivo presentazione domanda	30	Responsabile di Misura	Verbale istruttorio proposta di pagamento
Autorizzazione pagamento acconti e invio elenco di liquidazione	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	15	Responsabile di Misura	Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamento elenchi liquidazione acconti	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accredito pagamento

Oggetto del procedimento	Inizio procedimento	Tempo gg.	Responsabile procedimento	Atto finale
Raccolta e istruttoria domanda pagamento saldo e di svincolo fideiussione	Giorno successivo presentazione domanda	60	Responsabile di Misura	Verbale istruttorio proposta di pagamento e svincolo/recupero
Controlli in loco	Prima della liquidazione		AGEA	Verbale istruttorio
Autorizzazione pagamento saldi e invio elenco di liquidazione e proposte svincolo/recupero	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	15	Responsabile di Misura	Elenchi di liquidazione
Esecuzione pagamenti elenchi di liquidazione saldi e svincolo fideiussione/ recuperi	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accredito saldo e restituzione fideiussione o notifica recupero
Controlli ex-post	Giorno successivo alla liquidazione	5 anni	AGEA	Verbale istruttorio

Si precisa che i termini indicati nella tabella sopra riportata, potranno essere rispettati soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Art. 21 (Informazione e pubblicità)

Il beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regg. (CE) nn. 1698/2005 e 1974/2006 e specificati nel capitolo 13 del PSR e nel Piano di comunicazione adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 273/2008. Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, al Programma e alla specifica Misura, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento della Misura (Unione europea, Stato e Regione Umbria). Gli stessi riferimenti vanno riportati in cartelli o targhe apposti all'esterno delle sedi degli interventi. (per gli investimenti va inserita apposita dicitura in funzione della dimensione finanziaria degli stessi; vedi Piano di comunicazione, punto 5, lett. a))

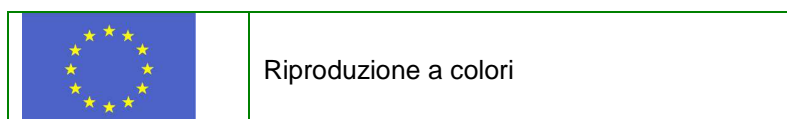
Cartellonistica, targhe e loghi.

I beneficiari delle operazioni cofinanziate sono tenuti, una volta conseguita la concessione del sostegno, all'esposizione di:




- una targa informativa nel caso di operazioni di investimento dell'importo superiore a 50.000 euro;
- un cartello nel caso di operazioni infrastrutturali il cui importo superi 500.000 euro.

Le targhe e i cartelli sopra richiamati contengono una descrizione dell'operazione e i seguenti elementi:

- la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche riportate nell'Allegato VI, paragrafo 4.1, del Reg. (CE) n. 1974/2006, corredata della dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";



Riproduzione a colori

	Riproduzione in monocromia
	Riproduzione nel caso sia disponibile il solo colore blu
	Riproduzione su sfondo colorato

- per le operazioni cofinanziate nell'asse IV anche il logo di Leader (Allegato VI, par. 4.2, del Reg. (CE) n. 1974/2006);
- gli emblemi richiamanti la partecipazione finanziaria dello Stato e della Regione.

	 Regione Umbria
---	--

ALLEGATO A
DEFINIZIONI E SPECIFICAZIONI

1. ASSOCIAZIONE DI AZIENDE

Per associazione d'impresa s'intende l'entità tecnico economica, costituita da aziende agricole, i cui titolari si associano, su base volontaria, per la realizzazione di un programma comune di investimenti a norma del presente bando. Tale associazione deve essere costituita con atto scritto, stipulato nelle forme societarie che conferiscono personalità giuridica come previste dal codice civile, dal quale risulti l'impegno degli associati a realizzare e mantenere gli obblighi previsti per una durata almeno pari al periodo vincolativo.

L'associazione tra aziende può avvenire anche mediante la costituzione, con atto scritto stipulato nelle forme previste dal codice civile, di un'Associazione Temporanea d'Imprese che abbia per scopo l'esercizio delle strutture oggetto d'aiuto e come durata minima il termine del periodo vincolativo di cui alle diverse misure. L'ATI individua un capofila che è titolare della domanda di sostegno e del relativo contributo, garantisce la realizzazione del progetto associato, cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all'ottenimento dei contributi ed alla rendicontazione degli stessi assumendosi l'onere finanziario dell'investimento.

Le cooperative agricole regolarmente iscritte nel registro delle imprese sono considerate aziende associate.

ALLEGATO B
FOGLI CATASTALI DEI TERRENI IN AREE RURALI CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO
SITUATI NEI BACINI IDROGRAFICI CON MINORE COPERTURA FORESTALE E POSTI IN
PROSSIMITÀ DELLE PRINCIPALI VIE DI COMUNICAZIONE
(Viabilità nazionale, regionale e provinciale)

COMUNE	FOGLIO
ARRONE	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31
CASCIA	6 26 61 62 80 81 103 106
CERRETO DI SPOLETO	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 48 49 50 51 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
COSTACCIARO	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
FERENTILLO	TUTTO IL COMUNE
FOLIGNO	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 96 97 104 105 106 111 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 134 135 136 137 138 139 140 141 142 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 205 206 207 208 209 210 211 212 228 229 230 231 232 247
FOSSATO DI VICO	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
GUALDO TADINO	TUTTO IL COMUNE
GUBBIO	16 17 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 53 54 55 56 57 58 59 60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505
MONTEFRANCO	TUTTO IL COMUNE
MONTELEONE DI SPOLETO	1 6 7 8 16 17 24 25 34 40 41
NOCERA UMBRA	TUTTO IL COMUNE

COMUNE	FOGLIO
NORCIA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
PIETRALUNGA	16 24 25 26 30 31 32 33 34 35 36 37 38 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 61 62 63 64 65 66 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
PRECI	TUTTO IL COMUNE
POLINO	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17
POGGIODOMO	TUTTO IL COMUNE
S. ANATOLIA DI NARCO	TUTTO IL COMUNE
SCHEGGIA E PASCELUPO	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 60 61 62
SELLANO	9 10 11 12 13 14 15 16 23 24 25 26 27 28 29 30 37 39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 54 55 56 57 58 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
SCHEGGINO	TUTTO IL COMUNE
SIGILLO	1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
VALLO DI NERA	TUTTO IL COMUNE
VALTOPINA	TUTTO IL COMUNE

ALLEGATO C

ELENCO DI RIFERIMENTO DELLE SPECIE ARBUSTIVE UTILIZZABILI PER GLI IMBOSCHIMENTI

NOME SCIENTIFICO	NOME ITALIANO
<i>Amelanchier ovalis</i>	Pero corvino
<i>Arbutus unedo</i>	Corbezzolo
<i>Berberis vulgaris</i>	Crespino
<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso
<i>Calicotome spp.</i>	Ginestre spinose
<i>Cotinus coggygria</i>	Scotano
<i>Cistus spp.</i>	Cisti
<i>Clematis spp.</i>	Vitalbe
<i>Crataegus spp.</i>	Biancospini
<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinella
<i>Cytisus spp.</i>	Ginestre
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Olivagno +
<i>Elaeagnus umbellata</i>	Umbellata +
<i>Erica spp.</i>	Eriche
<i>Euonymus spp.</i>	Fusaggini
<i>Frangula alnus</i>	Frangola
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Olivello spinoso
<i>Ilex aquifolium</i>	Agrifoglio
<i>Juniperus communis</i>	Ginepro comune
<i>Juniperus oxycedrus</i>	Ginepro ossicedro
<i>Juniperus sabina</i>	Ginepro sabino
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Ligustrum spp.</i>	Ligustri
<i>Malus spp.</i>	Meli
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo
<i>Myrtus communis</i>	Mirto
<i>Nerium oleander</i>	Oleandro
<i>Paliurus spina-christi</i>	Marruca
<i>Phillyrea spp.</i>	Filliree
<i>Pistacia lentiscus</i>	Lentisco
<i>Pistacia terebinthus</i>	Terebinto
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Prunus spp.</i>	Pruni
<i>Rhamnus alaternus</i>	Alaterno
<i>Rhamnus alpinus</i>	Ramno alpino
<i>Rhamnus catharticus</i>	Spino cervino
<i>Rosa spp.</i>	Rose
<i>Rosmarinus officinalis</i>	Rosmarino
<i>Rubus spp.</i>	Rovi
<i>Sambucus spp.</i>	Sambuchi
<i>Spartium junceum</i>	Ginestra odorosa
<i>Tamarix spp.</i>	Tamerici
<i>Taxus baccata</i>	Tasso
<i>Ulex europaeus</i>	Ginestrone
<i>Viburnum spp.</i>	Viburni

+ : Specie utilizzabili esclusivamente in impianti di arboricoltura da legno

ALLEGATO D
FOGLI CATASTALI DEI TERRENI RICADENTI IN PROSSIMITÀ DELLE PRINCIPALI VIE DI
COMUNICAZIONE O COMUNQUE IN AREE AD ELEVATA EMISSIONE DI GAS SERRA E IN AREE DI
DISCONTINUITÀ ECOLOGICA

COMUNE	FOGLIO
ACQUASPARTA	2 3 4 5 6 7 8 9 12 28 29 31 32 35 39 40 41 42 47 48 49 50 53 62 63 67 68
ALLERONA	2 5 7 10 16 17 20 22 23 24 28 29 30 38 43 47 49 50 53 54 57 58 59 60 61
ALVIANO	2 3 4 7 8 9 13 16 17 18 19 21 22
AMELIA	5 7 9 12 13 14 17 18 19 22 23 27 28 29 33 34 35 38 39 40 41 44 46 48 49 57 58 59 60 61 65 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 84 85 88 89 90 91 92 94 96 97 100 103 105 109 113 121 125 126 127 128
ARRONE	1 6 7 10 15 37 38
ASSISI	1 3 4 5 25 26 27 29 46 47 48 49 50 51 52 68 69 71 74 75 85 86 87 88 89 99 100 101 102 103 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 137 138 139 140 141 142 143 144 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 167 168 169 170 171 172
ATTIGLIANO	1 2 3 5 6 8 9 10 11
AVIGLIANO UMBRO	7 8 9 10 11 19 21 22 23 24 25 26 27 29 43 44 45 46 62 63 64 88 89
BASCHI	4 5 9 10 11 17 18 19 23 24 26 27 28 29 30 31 36 38 39 40 42 44 45 47 55 57 60 62 65 66
BASTIA UMBRA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
BETTONA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 27
BEVAGNA	1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 26 27 28 29 30 36 37 38 39 40 41 44 45 46 48 52 53
CALVI DELL'UMBRIA	1 2 4 5 9 11 12 13 14 18 19 20 22 23 24 30 34 37 41 42 43 44
CAMPELLO SUL CLITUNNO	10 20 30 34 35 37
CANNARA	1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 24
CASCIA	21 29 32 33 39 42 55 59 72 75 80 158 159 160 168 169 172 173 174 175 176 177
CASTEL GIORGIO	1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 43 44 46 47 48
CASTEL RITALDI	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 21
CASTEL VISCARDO	2 3 4 9 13 14 17 20 21 22 23
CASTIGLIONE DEL LAGO	1 2 3 7 9 10 12 13 14 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 135 136 137 140 141
CITERNA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CITTA' DELLA PIEVE	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 18 19 20 22 23 29 30 41 42 52 53 63 64 74 75 76 82 83 84 85 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 105 107 108 111 112

COMUNE	FOGLIO
CITTA' DI CASTELLO	1 5 6 8 21 42 43 46 48 54 56 57 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 103 104 105 106 107 108 109 110 126 127 129 130 131 132 133 143 145 146 149 150 154 155 172 174 175 188 189 190 195 196 197 212 213 214 215 217 220 235 236 241 242 243 244 253 254 255 258 259 260 263 264 265 266 267 282 283 290 291 292 293 294 295 296 297 298 300 301 309 310 311 312 313 317 319 321 323 326 327 332 339 340 343
COLLAZZONE	1 2 9 10 16 17 18 19 20 23 26 27 30 32 40 41 50 51
CORCIANO	6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 20 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 35 37 39 40 41 42 43 44 46 47 49 50 51 52 53
COSTACCIARO	1 6 10 11 17 19 20 21 25 26 27 28 29 32 33
DERUTA	1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20 24 25 30 32 37 39 40 42
FABRO	2 3 4 5 10 11 12 15 16 21 22 24
FERENTILLO	12 19 20 34 35 49 50 60
FICULLE	1 6 7 10 15 44 47 49 51 52
FOLIGNO	6 7 12 13 16 17 18 19 20 22 23 24 25 27 28 30 31 33 50 52 53 64 67 73 79 80 84 101 103 106 114 115 116 117 118 119 120 121 134 135 136 137 148 149 150 151 152 153 154 156 159 168 169 170 171 172 173 176 177 187 188 189 190 191 192 193 194 195 208 209 210 211 212 213 214 232 233 234 235 236 237 238 239 248 249 250 251 253 254 255 256
FOSSATO DI VICO	7 8 9 10 13 14 15 16 22 23 27 28 29 33 35
FRATTA TODINA	1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
GIANO DELL'UMBRIA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 24 25 29 30 31
GIOVE	2 3 4 5 6 11 12
GUALDO CATTANEO	27 29 38 39 40 42 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 82
GUALDO TADINO	1 3 4 5 8 9 10 11 20 21 25 26 27 28 29 34 36 38 39 40 53 54 58 60 61 62 63 67 73 74 76 77 78 79 80 81 91 92 93 94 97 99 100 101 102 103 104 105
GUARDEA	2 9 10 11 13 14 15 18 19 20 21 28 29 30 35
GUBBIO	3 86 93 104 105 106 132 133 134 135 136 137 159 160 161 162 163 164 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 199 214 217 218 219 221 222 223 224 225 226 227 228 229 247 248 249 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 283 287 290 291 292 293 294 295 296 297 298 300 306 308 311 323 324 326 327 328 329 330 331 332 333 334 336 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 370 372 390 394 396 397 398 399 400 401 402 413 415 422 423 424 425 429 437 438 445 463
LISCIANO NICCONE	1 2 3 5 9 12 13
LUGNANO IN TEVERINA	2 6 9 14 15 16 17 19 20 24 25 28
MAGIONE	12 18 21 22 23 24 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70 75 76 77 79 80 81 82 84 85 86 87 88 89 90

COMUNE	FOGLIO
MARSCIANO	1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 115 117 119 120 121 122 123 124 125 126 127 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 159
MASSA MARTANA	7 8 19 20 21 24 25 27 28 30 32 33 34 35 38 39 40 41 43 45 46 50 51
MONTE CASTELLO DI VIBIO	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 18 24
MONTE SANTA MARIA TIBERINA	1 2 3 5 22 58
MONTECASTRILLI	12 28 30 31 32 33 34 35 43 47 48 49 50 51 52 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 77 78 86 89 90 91 92 93 94 95 98 99 100 101 102 103 106
MONTECCHIO	3 6 8 16 21 25 26 29 39 41
MONTEFALCO	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 19 20 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
MONTEFRANCO	5
MONTEGABBIONE	13 15 16 17 18 25 29 30 38
MONTELEONE DI SPOLETO	10 20 21 30 31 46 47 52 57
MONTELEONE D'ORVIETO	11 12 13 17 18 20 21 22 23
MONTONE	28 31 33 36 37 40 41 43 44 46 47 51 52 53 54 55 56 57
NARNI	7 8 9 10 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 91 92 93 98 99 100 101 102 103 104 114 116 117 118 119 130 133 134 135 136 137 138 142 151 152 153 154 155 165 166 171 178 181 182 184 189 190 193 194 195 196 197 198 199 200
NOCERA UMBRA	2 6 7 14 17 18 19 34 35 36 37 44 57 58 59 69 70 77 85 87 89 127 133 135 142 143
NORCIA	7 8 12 14 22 25 35 46 48 49 62 65 67 68 69 74 76 78 82 91 92 93 119 122 123 124 125 127 139 140 142 143 145 146 155 156 158 161 162 163 164 165 166 167 168 169 173 179 180 182 184 191 192 194 196
ORVIETO	11 27 43 44 47 48 49 53 57 58 59 60 61 62 63 64 66 67 70 71 72 77 78 80 81 83 85 86 87 88 89 90 91 92 98 100 101 110 111 112 113 117 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 141 142 143 144 145 148 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 173 180 186 188 190 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 209 210 211 212 213 214 215 222 223 224 227 228 229 230 231 232 234 242 243 244 245 246 247 248 251 252 253 254 255 257 258 260 261 262 263 264 266 269 270 271 272 273 274
OTRICOLI	2 4 5 6 8 9 10 11 12 17 18 22
PACIANO	1 2 3 4 5 6 7 8 9
PANICALE	1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 24 25 26 27 28 29 39 40 54 55 62 63 64 65 66 67 68 69 70
PARRANO	15 22
PASSIGNANO SUL TRASIMENO	5 10 20 21 22 40 41 42 43 44 45 50 51 52 53 54
PENNA IN TEVERINA	1 7 11 12

COMUNE	FOGLIO
PERUGIA	10 17 18 19 20 21 27 29 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 56 57 58 59 60 63 70 72 73 74 75 77 78 79 81 88 89 97 98 99 100 101 102 103 105 113 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 140 145 146 147 156 158 159 160 162 163 164 165 171 172 177 178 179 180 181 183 184 185 187 193 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 213 214 215 216 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 232 233 237 238 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 373 374 375 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 394 395 396 397 398 399 400
PIEGARO	7 12 13 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 34 59 67
PIETRALUNGA	1 75 76 87
PORANO	2 3 12 13 14
PRECI	8 15 24 74
SAN GEMINI	1 5 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24
SAN GIUSTINO	2 35 37 48 50 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
SAN VENANZO	16 17 28 56 57 64 66 67 76 92 109 130
SCHEGGIA E PASCELUPPO	62
SELLANO	15 16 30 35 38 46 49 52 58
SIGILLO	5 6 7 13 14 15 16 19 20 21 22 23 25 27
SPELLO	10 17 18 19 20 21 28 29 30 31 32 33 34 40 41 42 43 44 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66
SPOLETO	1 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 41 42 45 46 47 53 56 57 58 60 63 64 65 66 67 68 69 71 78 79 80 85 86 87 88 89 90 91 92 94 97 100 101 102 103 104 105 106 110 111 112 115 116 117 118 119 123 124 125 126 127 132 133 134 135 136 137 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 156 157 158 159 160 161 162 163 171 172 173 181 182 292 297
STRONCONE	5 10 11 12 14 19 20 27 35 37 38 47 48 58 59
TERNI	11 40 44 45 46 49 62 63 64 65 66 67 68 69 73 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 109 110 111 112 113 119 120 121 122 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 142 148 150 152 153 154 156 157 169 171 172 173 175 176 177 178 179 180 192 193 194 195 196 197 203
TODI	1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 26 27 28 29 30 31 33 36 38 39 40 41 42 43 44 45 47 51 54 56 59 60 61 62 63 64 68 72 73 75 77 78 79 81 83 85 93 98 99 100 103 104 106 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 127 128 135 136 137 138 139 140 141 143 144 145 146 149 151 156 157 158 159 160 161 168 169 170 178
TORGIANO	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34
TREVI	8 9 10 15 18 19 20 21 25 26 27 32 33 35 38 39 40 41 42 47 48 49 50 51 53 54 55 56 58

COMUNE	FOGLIO
TUORO SUL TRASIMENO	1 2 7 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
UMBERTIDE	1 2 3 9 10 11 13 14 20 28 29 30 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 54 57 58 60 61 62 63 64 67 68 72 73 74 75 76 84 85 89 92 103 104 124 125 151 152 163 164
VALFABBRICA	5 12 14 19 41 42 43 50 67 70 79 81

ALLEGATO E
FOGLI CATASTALI DEI TERRENI RICADENTI IN ACQUIFERI DI RILEVANTE INTERESSE
REGIONALE E CON MINORE COPERTURA FORESTALE
(Acquiferi a vulnerabilità alta, media e estremamente elevata e ambiti di coltivazione acque minerali)

COMUNE	FOGLIO
CERRETO DI SPOLETO	1 2 3 4 5 6 9 10 11 15 16 17 22 23 27 32 33 34 35 36 38 39 40 42 43 44
FOLIGNO	1 2 3 4 5 6 7 69 70 86 87 88 89 104 105 106 114 115 116 117 118 119 120 121 125 135 136 137 138 140 141 142 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 162 163 164 169 170 171 172 173 174 175 176 177 179 180 189 190 191 192 193 194 195 197 198 199 208 209 210 211 212 213 214 216 218 220 233 234 235 236 237 238 239 240 241 248 249 250 251 252 253 254 255 256
GUALDO TADINO	2 7 19 20 21 33 34 43 44 45 46 47 68 69 70 71 72 84
GUBBIO	105 106 108 114 130 131 132 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 158 159 160 161 162 163 164 165 166 187 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 222 224 225 226 227 228 229 230 233 256 257 258 259 260 261 262 263 264 291 292 293 294 296 297 298 300 325 326 327 328 329 330 333 334 335 336 358 359 360 361 362 363 365 366 367 368 370 394 396 397 398 399 400 401 402 404 405 421 422 423 424 425 444 446 447 463
NOCERA UMBRA	1 70 71 72 78 79 80 81 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 110 111 112 113 114 115 116 117 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
NORCIA	19 26 36 37
PRECI	42
SCHEGGIA E PASCELUPO	21 22 32 34 35 36 52
SELLANO	43 44 45 54 55 56 57 68 69 70 71 74